

RACCOLTA  
DEI  
MANIFESTI  
E  
PROVVIDENZE  
EMANATE  
PER GLI STATI DI S. M.  
IL RE DI SARDEGNA

DALL' INGRESSO DELL' ARMATA AUSTRO-RUSSA  
IN PIEMONTE.

---

*VOLUME SETTIMO.*



TORINO 1800.

---

DALLA STAMPERIA SOFFIETTI  
*Con permissione.*

RACCOLTA  
DEI  
MANIFESTI  
PROVVISORI  
PER IL STATO S. M.  
E RE DI SARDEGNA  
PUBBLICATI  
NEL 1810



3  
IL CONSIGLIO SUPREMO  
PER SUA MAESTA'

**A**stretti nostro malgrado da imperiosa necessità ad impiegare tutti que' mezzi, che insieme uniti valevoli siano a ristorare in parte il Regio Erario, e somministrargli per quanto sia possibile i fondi necessarj per sopportare il peso delle incessanti gravissime notorie spese, cui lo obbligano le presenti circostanze, abbiamo creduto di doverne adottare uno fra essi riconosciuto meno incomodo nel modo d'esazione, e meno gravoso al Pubblico, quello cioè d'un temporario accrescimento de'dritti della Gabella della carta bollata; e quindi abbiamo determinato d'ordinare, come ordiniamo.

§. 1.

Che fermi rimanendo nel resto i provvedimenti dati rispetto alla Gabella

4  
della carta bollata coi Regj Editti delli  
19 ottobre 1765, e 20 maggio 1772  
dal primo del proffimo mese d'aprile  
il prezzo della carta bollata fino a nuovo  
ordine farà come infra.

Primo per ogni foglio di  
carta da protocollo,  
soldi cinque ll.

Per ogni foglio di carta  
da processo, soldi  
cinque. „ 0 5 0

Se il foglio è a due  
bolli per ogni mezzo  
foglio, soldi due,  
denari sei. „ 0 2 6

Se a quattro bolli per  
ogni quarto di foglio,  
denari dieci. „ 0 0 10

2. Per le polizze bollate  
in istampa per ogni  
foglio, soldi cinque., 0 5 0

3. Per le ingiunzioni bol-  
late in istampa per  
ciascun foglio a due  
bolli, soldi cinque., 0 5 0

4. Per ogni foglio di carta  
bollata destinata per  
le copie delle sen-  
tenze, ed ordinanze

de' Magistrati, o de'  
Giudici proferite con  
visione d'atti impor-  
tanti la somma, o  
valore di lire trecento,  
o maggiore, unalira., 1 0 0

5. Per ogni foglio di si-  
mile carta, per la  
copia di dette sen-  
tenze, ed ordinanze  
importanti minore  
somma, o valore,  
soldi dieci. „ 0 10 0

Ne' dritti sovra rispet-  
tivamente fissati s'avrà  
per compreso il va-  
lore della carta.

6. Per il semplice bollo, che  
si farà apporre dalla  
Gabella a qualsivoglia  
carta, o pergamena,  
acciocchè possa far  
fede in giudizio.

Se si apporrà sopra  
carta imperiale, soldi  
cinque. „ 0 5 0

Se sovra carta impe-  
riale di seconda sorte,  
o reale, soldi quattro., 0 4 0

6. Se sovra carta della forma di lione ordinaria, o cartapeccora, soldi tre. 3 0
7. Il dritto rispetto agli altri bolli, che s'apporranno dalla Gabella sovra que' fogli, che servono a quanto infra, sarà per ogni bollo come segue.
- Per le bollette di Daciti, o di qualsivoglia altra Gabella, denari due. 0 0 2
- Per li pegni degli Ebrei, denari quattro. 0 0 4
- Per le quitanze della foglietta di questa Città, e per il tabacco, ed acquavita, denari quattro. 0 0 4
- Per le tasse di Cuneo ed altre, e per gli ordini delle Comunità agli Esattori, denari due. 0 0 2

## §. 2.

Continuerà perciò per tutto il prossimo mese di marzo l'uso della carta suddetta al prezzo, e col bollo finqui praticato; ma, esso trascorso, ne sarà assolutamente proibito l'uso, e sarà solo permesso di valersi di quella di nuovo bollo, od anche dell' antica, a cui lateralmente al bollo vecchio si farà apposto il nuovo, e chiunque dopo tal termine avesse qualche quantità di detta carta col solo bollo antico dovrà presentarla fra tutto il mese di giugno alla Direzione generale, od alli Preposti per essa alla distribuzione, all' oggetto di ricevere in cambio carta col nuovo bollo pel corrispondente valore.

## §. 3.

Dal giorno della pubblicazione del presente oltre gli atti, e scritture descritte nel §. 6. del citato Editto 19 ottobre 1765 faranno parimenti sottoposte alla Gabella della carta bollata le rappresentanze, che dalle Comunità si danno all' Ufficio dell' Avvocato Generale per ottenere l'assenso ad intraprendere, e proseguire le cause, e le copie de' Sommarj delle cause sì manuscritti, che stampati, che a norma del disposto dal §. 8. lib. 3. tit. 22. delle

generali Costituzioni devono distribuirsi ai Magistrati, compresi quella, che giusta il disposto del §. 7. deve unirsi alla minuta delle Sentenze, come pure le Dispute, ed Allegazioni in iscritti, e repliche, che a mente del §. 13 verranno anche distribuite a' detti Magistrati.

## §. 4.

Le anzidette rappresentanze dovranno essere estese in carta bollata da processo, o da protocollo; li Sommarj però, Dispute, e Repliche potranno esser estese in qualunque carta, purchè vi si faccia apporre il bollo, per cui si pagherà soldi uno per ogni foglio della medesima.

## §. 5.

Li Banchieri, Mercanti, e Negozianti dovranno fra il termine d'un mese dalla pubblicazione del presente far apporre il bollo a cadun foglio de' loro libri, e pagare per esso li dritti sopra rispettivamente annotati al §. 1. N. 6.; e gioiranno perciò dell' esecuzione contro i loro debitori in essi libri descritti durante l'anno dal giorno della rimessione delle merci mediante prestazione di giuramento di essi Banchieri, Mercanti, e Negozianti sopra la verità del credito

in detti libri annotato, ove però non ecceda la somma di scudi sessanta di Piemonte.

Mandiamo al Reale Senato, ed alla Regia Camera de' Conti d'interinare il presente, ed alla copia stampata nella Stamperia Reale prestarsi la stessa fede, che al proprio originale. Dat. in Torino li cinque del mese di Gennajo l'anno del Signore mille ottocento.

## S. ANDRE'.

V. MOROZZO P. Reggente.

V. PROSPERO BALBO.

V. BREA.

CERRUTI.

## NOI BARONE DE MELAS

*Commendatore dell'Ordine Militare di  
Maria Teresa, Colonnello Proprie-  
tario di un Reggimento di Coraz-  
zieri, Generale di Cavalleria, e  
Comandante Generale in Capo l'Ar-  
mata Imperiale in Italia.*

Constando da molteplici relazioni, che non viene osservata la proibizione di trasportare da questo Piemonte senz'altro esauto delle granaglie al Genovesato paese nemico, non meno che animali bovini, e lanuti, e così dei generi d'ogni sorta, di cui manca, facendo alcuni abuso dei Passaporti rilasciati dal Quartier generale soltanto a beneficio della nostra Armata, passandoli a terze mani sotto titolo di Commessi, o altri incaricati; perciò volendo togliere affatto questo dannoso e pregiudicievole commercio, col presente Proclama si dichiara quanto segue.

Primo. Vengono dichiarati prima di tutto nulli, e di nessun valore tutti li Passaporti datati a tutto l'anno 1799, come spirati, e non attendibili nè dalle Finanze del Piemonte, nè da qualunque Comando militare appostato ai posti avanzati.

2. Tutti quelli rilasciati dall'epoca primo gennajo corrente segnati dal Maggiore dello Stato Maggiore nel Quartier generale, dovranno essere prodotti, perchè siano valituri, al Commissariato civile I. R. per essere assentiti, onde siano riconosciuti e dal Militare, e dal Civile, e questi circoscritti per sei mesi, e non più.

3. Quattro Impresarij avvisati destinati per l'Armata, Richini, Formenti, Swartzleutner, e Cernaza, perchè abbiano a fornirli del bisognevole in tutti li rapporti a' prezzi fissati dal Maggiore suddetto, quali avendo varj venditori subalterni, ognuno sarà tenuto a far inserire nella Cancelleria suddetta li suoi subconduttori, venditori, e commessi in qualunque Luogo, o Terra faranno posti, ed ogni Impresario dovrà per li suoi dipendenti essere risponsabile delle preferizioni economiche dei prezzi fissati dal Maggiore suddetto,

della buona qualità dei generi, e del compiuto approvvigionamento, che dovrà assumersi, di quelli principalmente di prima necessità per la Truppa colà stazionata, ricevendo ognuno una facoltativa stampata dalla Cancelleria medesima ristretta a tre mesi; e trovati senza questo documento dagli invigilatori, o altri incaricati dalla Direzione delle Gabelle del Piemonte, potrà essergli confiscato ogni genere soggetto a dazio, come a mani di uno sfracatore.

4. Non potrà alcun altro sia chi esser si voglia essere dichiarato Impresario per l'Armata, senza prima aver ottenuto il nostro preciso consenso in iscritto, perchè avendo assentito li suddetti quattro sopra enunciati, questi avendo il carico di non mancare in qualunque luogo trovasi la Truppa di approvvigionarla, così avendo da un verso il carico, dall'altro deve aver l'utile della privativa, siccome conoscendo il Maggiore suddetto, che fosse mancante al suo dovere, avvisatolo, e precettato a supplire alla sua mancanza, e non avendo riportata l'emenda, potrà al momento dimetterlo col ritirare il di lui Passaporto, e di tutti li suoi dipendenti, e surrogare quello, che fosse

creduto il più opportuno, quale dovrà dare una cauzione sufficiente per gli impegni, che gli verranno incumbenzati.

5. Chiunque si presenterà a ricercare un Passaporto da Noi non Impresario, ma come provveditore di viveri, in cui s'intendono tutte le granaglie, e vini per un libero trasporto da un luogo all'altro, dovrà legittimare lo scarico dei medesimi con una quitanza riconosciuta dal Civile del luogo ove avrà avuto il suo fine, e segnata dal Militare del medesimo essendovene, e detto passo non farà valituro che per un solo viaggio.

6. Profittando alcuni speculatori della connivenza di qualche Militare, che fuori degli occhi del suo Ufficiale si fa lecito di profittare di qualche guadagno tutelando con la forza degli sfraci di generi proibiti come sopra a darli passo per il paese nemico, e volendo porre un argine ad un delitto, che nella sua entità è uno dei maggiori, perciò comandiamo, che chiunque proverà, che quel Posto avanzato, o chiunque siasi Militare tutelerà uno di questi sfraci, sia castigato secondo le leggi militari, siccome farà altronde soggetto il vio-

latore qualunque egli sia, o principale, o commesso alle leggi del paese, di fisco, e di personale castigo, formandovi prova li testimonj prescritti dalla legge, ed il confronto, che succedesse doverli fare dal Militare stesso col particolare delinquente.

7. Essendo stato in qualche parte provveduto a togliere possibilmente ogni commercio col Genovesato, anche per l'introduzione delle droghe, caffè, e zuccheri gravandoli di un dieci per cento d'imposta a beneficio dell'Armata, oltre li naturali dazj del paese nelle rispettive dogane, dopo che ogni commerciante può provvedersi abbondantemente in Venezia, Trieste, e Livorno, dove affluiscono alla giornata li generi suddetti a' prezzi migliori, sempre ciò diretto a impedire una tale pernicioso comunicazione, e specialmente perchè sotto questo pretesto si caricano le bestie conducenti con generi di granaglie, risi, o altri commestibili di qualunque sorte sieno, o merci, si dichiara, che qualunque bestia col carico sarà trovata diretta per l'uscita, sarà confiscata a pro o del Militare, che facesse l'arresto, o se dagl'invigilatori, a pro delle Gabelle

del Paese, e arrestato il conducente per il pecuniario, o personale castigo, secondo l'importanza, e le circostanze del delitto.

8. Tutti li Passaporti, che verranno rilasciati, dovranno essere stampati nelle due lingue Italiana, e Tedesca ad intelligenza del Militare, e del Civile, e così togliere qualunque causa di contrasto per disintelligenza.

Tanto resta pubblicamente fatto noto a chiunque per la sua inviolabile osservanza, ed esecuzione.

Torino li 28 gennajo 1800.

M E L A S

V. Nicolò Conte de Concina  
Commisario Civile I. R.

Giacomo Conte de Concina Segr.



## NOI BARONE DE MELAS

*Commendatore dell'Ordine Militare di  
Maria Teresa, Colonnello Pro-  
prietario di un Reggimento di  
Corazzieri, Generale di Cavalle-  
ria, e Comandante Generale in  
Capo l'Armata Imperiale in Italia.*

**N**on conosciutosi al fatto sufficiente il nostro Proclama delli 22 decorso relativamente all'arresto dei ladri, e affaffini di strada, che tuttavia continuano impunemente li loro derubamenti, perciò troviamo di dover con questo dichiarare al capo primo che restano incumbenzati li Giudici, li Prefetti, non che le Amministrazioni sotto la loro responsabilità personale alla notificazione dei delinquenti di ogni rispettivo Distretto al rispettivo Ufficio per ricercare alla forza militare l'arresto con promessa di tener secreto volendo ognuno d'essi. E arrestato dovrà essere giudicato dal Giudice del luogo dove sarà verificato l'arresto,

non attesa qualunque altra prescrizione. Li denunzianti avranno un quarto dell' avere di qualunque sorte del convinto delinquente, una metà per quelli, che verificheranno l'arresto, e il restante quarto per le spese ministeriali.

Importando quanto mai per il bene comune dello Stato, per la sicurezza degl'individui, per il corso dei corrieri, staffette, e persone attaccate all' Armata, che di giorno, e di notte siano sicure le vite, le sostanze, e la corrispondenza della medesima, così nulla deve lasciarsi intentato per espurgare ogni luogo di questo Piemonte dei malviventi di tal natura, contro li quali deve essere proceduto per le vie di fatto al loro estermio totale.

Tanto resta pubblicamente fatto noto a chiunque, incumbenzando chi spetta alla divulgazione di questo comando in tutte le Provincie di questo Stato per la sua inviolabile esecuzione.

Torino li 28 gennajo 1800.

M E L A S .

Nicolò Conte de CONCINA  
Comm. Civ. I. R.

*Giacomo Conte de Concina Segr.*

Vol. VII. B

CESARE LEONE  
**RADICATI**

CONTE DI BROSOLO, COCCONATO  
 E MARCORENGO

VICARIO, E SOVR'INTENDENTE GENERALE DI  
 POLITICA, E PULIZIA DELLA PRESENTE  
 CITTA', SUOI BORGHI, E TERRITORIO  
 PER S. R. MAESTA'

**A**ffine di sollevare gli Abitanti di questa Capitale, che somministrano alloggi ai Militari Austriaci, avendo il Governo determinato di stabilire un fondo da convertirsi in rimborso di parte delle spese della legna, che viene da' medesimi somministrata dalli 5 genajo a tutto febbrajo prossimo, secondo la tassa fissata da S. E. il sig. Barone Melas Generale in Capo, in esecuzione de' superiori comandi ordiniamo quanto segue:

Primo. Ciascun possessore di Case di maggior reddito di lire tremila dovrà fra giorni quindici prossimi dalla pubblicazione del presente pagare nelle mani del sig. Tesoriere di Città la somma, che a ciascuno spetta secondo l'infra descritto Riparto, sotto pena dell'alloggio militare.

2. Li Possessori delle Case, che hanno dato alloggio ai mentovati Uffiziali, si presenteranno alli signori Decurioni a ciò destinati, e giustificando le somministrazioni da essi fatte loro verranno computate nella somma, che dovrebbero pagare in ragione di ll. 15 caduna carra di legna duecento.

3. Quanto agli altri Particolari, che hanno dati gli alloggi, terminato il tempo della somministrazione di detta legna, verrà notificato il giorno, in cui si darà principio ai pagamenti, per fargliene l'opportuno rimborso.

Mandiamo il presente pubblicarsi ne' luoghi, e modi soliti in questa Città, e suoi Borghi, ed alla copia stampata dagli Eredi Avondo nostri Stampatori prestarli la stessa fede, che al proprio originale.

## RIPARTO

Da ll. 3m. in 4m. pagheranno ll. trenta  
 „ 4m. in 5m., sessanta  
 „ 5m. in 6m., novanta  
 „ 6m. in 7m., cento venti  
 „ 7m. in 8m., cento cinquanta  
 „ 8m. in 9m., cento ottanta  
 „ 9m. in 10m., duecento dieci  
 „ 10m. in 11m., duecento quaranta  
 Oltre detta somma di ll. 11m. „ duecento settanta.

Torino 31 gennajo 1800.

RADICATI DI BROSOLO Vicario:

ARDY Segr.

## NOI BARONE DE MELAS

*Commendatore dell'Ordine di Maria Teresa, Generale di Cavalleria, Proprietario di un Reggimento di Corazzieri, Comandante Generale dell'Armata Imperiale Regia-Apostolica in Italia.*

**F**ra gli oggetti moltissimi, che al buon governo dell'Armata Imperiale Regia, di cui Ci è affidato il supremo comando in Italia, impegnano giustamente le provvide nostre cure, importantissimo egli è certamente quello della corrispondenza di detta Armata, e delle Poste, per cui haffi quella a sostenere. In seguito a varie disposizioni già da Noi date a questo riguardo, onde eccitare alla dovuta esattezza, e puntualità in un servizio così interessante li Mastri di Posta del Piemonte, ebbimo a rilevare con vivissimo dispiacere dalle loro rimostranze potersi in gran parte la lentezza de' loro servigi

ascrivere ad abusi, e disordini invalsi, per cui aggravato verso gli stessi Mastri di Posta il debito della Cassa Militare, trovansi essi pure ad un tempo per inesatti loro averi, e per patiti danni di requisizioni, precetti, ed alloggi, ridotti a tali strettezze, che già avendone obbligato alcuni all'abbandono delle loro stazioni, hanno egualmente negli altri indebolite le forze, e intiepidito lo zelo all'adempimento dei loro doveri. A riparare pertanto tali abusi, e disordini, a richiamare pel servizio dell'Armata la necessaria attività dei detti Mastri di Posta, e ad animar questi altresì con parziali riguardi alla maggiore esattezza nel servizio della stessa Armata, mentre stiamo occupandoci a provvedere al pronto saldo de' loro conti, ordiniamo quanto segue.

Primo. Le Staffette, che occorreranno per servizio dell'Armata dovranno d'ora in poi essere spedite dagli Uffizj di Posta di campagna Austriaci, e servite dai loro cavalli, e Postiglioni, o dai Dragoni stazionati lungo le rotte, ovunque ve ne saranno: in mancanza di questi solamente serviranno coi cavalli, e Postiglioni loro li Mastri di Posta del Piemonte, non altrimenti

però mai fuorchè mediante la presentazione o dei soliti ricapiti degli Uffizj di Posta, o dall'ordine del Comandante, o Agente Austriaco, da cui ne sarà spiccata la spedizione. Si restringeranno quelle ai soli casi di urgenza, riservati gli altri alle Poste ordinarie, e a quella giornaliera di campagna. L'ora dell'arrivo, e della partenza di dette Staffette dovrà essere notata sulla lettera detta di *Parte* ad ogni stazione, in presenza del Postiglione arrivato, e di quello, che ha da partire, e l'inesattezza di ogni Mastro di Posta su tal punto, indicando a di lui colpa il ritardo, che avvenga della spedizione, verrà severamente punito.

2. Non sarà lecito ad alcuno degli Uffiziali, o Impiegati all'armata Austriaca di servirsi per qualunque loro corsa dei cavalli delle Poste senza pagamento, fuorchè un ordine espresso del Comando Generale stampato, e munito del suo sigillo ne prescriva il gratuito servizio. Questo ordine dovrà essere presentato dal viaggiatore al Mastro di Posta, il quale lo noterà a registro, e compita la corsa ne ritirerà la contenta. Il pagamento poi della corsa ristretto per gli Uffiziali, ed Impiegati

Austriaci al solo prezzo di due fiorini per ogni coppia di cavalli, e mezzo fiorino di mancia ai Postiglioni dovrà farsi in effettivo.

Terzo. Dovranno li Mastri di Posta essere esenti dalle requisizioni, che occorressero farsi di generi inservienti, e necessarj al mantenimento delle loro stazioni, come fieno, paglia, e biada: li loro cavalli, e Postiglioni non potranno neppure essere distolti per verun modo dal servizio delle Poste, e precettati a condotte, e servigj estranei a quello delle Poste medesime: e godranno egualmente l'esenzione dagli alloggi militari per le loro case, e scuderie di Posta necessarie per il loro effettivo bisogno, onde non abbiano ad essere mai sturbati, o inquietati nell'esercizio delle incumbenze di loro impiego.

Quarto. Persuasi, che a questi nostri parziali riguardi corrisponderà per parte dei Mastri di Posta la maggiore loro diligenza, ed attenzione nel servizio dell'Armata, accordiamo ad essi la speciale nostra protezione, e proibiamo a chiunque d'insultarli, o maltrattarli, o usar loro qualsiasi violenza per obbligarli a servire contro, o oltre le

sovraditate nostre disposizioni, riservandoci Noi in caso di mancamento loro ad ordinare la dovuta punizione.

Mandiamo intanto chi spetta di pubblicare il presente, e comandiamo ai Mastri di Posta di tenerne affisso nelle loro stazioni alla pubblica vista un esemplare.

Dal Quartier Generale di Torino  
li 7 febbrajo 1800.

M E L A S

V. Nicolò Conte de Concina  
Commis. Civ. I. R.

*Giacomo Conte de Concina Segr.*

IL SENATO DI S. M.

in Torino sedente.

**I**nformato il Consiglio Supremo per S. M., che molti degli Affittavoli de' beni a pretesto delle somministrazioni, alle quali hanno dovuto succumbere pel magazzino de' generi di requisizione ordinato a beneficio delle Armate, ricusano di pagare i fitti dovuti a' Proprietarj de' beni locati, e sono

già inforte su quest' oggetto giudiziali controverse, per le quali non possono a grave loro danno i Proprietari stessi riscuotere le loro entrate, e rendono anche inabili a soddisfare le straordinarie imposizioni, è venuto nella determinazione di dichiarare come segue.

Primo. Non potrà essere per le cause suddette ritardato il pagamento de' fitti oltre la metà dell' importare di dette somministrazioni, alle quali abbiano gli Affittavoli soddisfatto, ragguagliate al valore corrente al tempo della fattane remissione, salva tra gli Affittavoli, ed i Proprietari ogni ragione, che possa loro di giustizia competere in dipendenza de' patti, o circostanze particolari, per un maggiore, o minore rimborso, e salva altresì agli Affittavoli predetti la ragione di conseguire al tempo della restituzione delle somministrazioni medesime, o del prezzo loro quanto sarà stato da essi a tale titolo soddisfatto.

2. Lo stesso dovrà osservarsi riguardo a' beni concessi in enfiteusi, livello, o locazione perpetua, pei quali sia stabilito un canone, o fitto corrispondente a un dipresso all' importare de' frutti.

3. Quanto ai beni tenuti a massarizio

faranno intieramente le dette somministrazioni a carico de' Padroni, eccettuate però quelle de' fieni, che si dividono tra il Massaro, ed il Proprietario, o pe' quali si pagano da' Massari i fitti de' prati, dovendosi rispetto a queste somministrazioni osservare la stessa regola come sovra per gli Affittavoli prescritta.

Ed inerendo Noi alle superiori determinazioni, rendiamo col presente nostro Manifesto note al Pubblico le sovraespresse disposizioni, mandando il medesimo pubblicarsi, ed affiggersi a' luoghi, e modi soliti, ed alla copia stampata nella Stamperia Reale prestarsi la stessa fede, che all' originale.

Dat. Torino li 7 febbrajo 1800.

*Per detto Eccellentissimo*  
*Reale SENATO*

Pozzi

## IL SENATO DI S. M.

in Torino sedente.

**C**hiamati dal nostro istituto a mantenere la pubblica tranquillità, la sicurezza delle persone, e delle proprietà, abbiamo di tempo in tempo, secondochè lo richiedeva il bisogno, date diverse provvidenze per l'estirpazione de' banditi, e malfattori.

Nel Manifesto specialmente de' 29 aprile 1795 si è inculcato ai Vassalli, ai Giudicenti, alle Comunità, e ad ogni altro Particolare il puntuale adempimento dei doveri rispettivamente ingiunti nel tit. 32. lib. 4. delle Regie Costituzioni per il loro arresto, e particolarmente l'obbligo di denunciarli, dare campana a martello, mettersi in armi, uscire in campagna per incontrarli, ed arrestarli, ove capitassero in qualche territorio. Si è richiamata alla memoria del Pubblico la facoltà accordata ne' §§. 7 e 18 del detto titolo di uccidere impunemente chi facesse re-

sistenza con armi, col beneficio eziandio all'uccisore che fosse de' complici, della propria liberazione, e la facoltà nel §. 5 delle Regie Patenti 31 maggio 1785 concessa alla Truppa, comune anche alle Pattuglie locali, di uccidere impunemente ne' casi, che alcuno de' facinorosi, e malviventi all'intimazione di arrendersi facesse resistenza, mettendosi in atto di offesa, od anche di semplice difesa, o che essendo i malviventi in numero di tre associati insieme, ed armati, non obbedissero all'intimazione di fermarsi, e deporre le armi dandosi alla fuga. Si è inoltre dichiarato, che fosse parimenti lecito a chiunque di uccidere impunemente nel caso di attentato di più malviventi per entrare, e rubare in qualche casa di notte, ed anche di giorno, se siano armati, o trattisi di casa non posta in luogo abitato, ma segregata in campagna, come altresì nel caso d'incontro d'essi malviventi per le strade, od in campagna, e di un ragionevole timore di assalimento.

Varj altri provvedimenti si diedero, nè senza frutto nel Manifesto delli 3 dicembre 1796, ed informati ultimamente, che cresceva di nuovo il nu-

mero de' ladri, e grassatori, abbiamo con Lettere circolari eccitati tutti i Giudicenti a vegliare, ed agire coll' uso degli additati mezzi per la loro estirpazione.

Inculchiamo ora nuovamente ai Giudicenti, alle Comunità, e ad ogni Particolare di adoperarsi efficacemente per il conseguimento di un fine così importante; tanto più che saranno coadiuvati dal benefico concorso del Militare Austriaco espressamente promesso ne' suoi Proclami.

Seguendo poi l'arresto di ladri, e grassatori, qualunque sorta di roba, che si ritrovasse presso il convinto delinquente, si assegnerà (salvo che fossero cose formanti corpo di delitto da restituirsi ai Proprietarj) per una metà a quelli, che avranno fatto l'arresto, per un quarto ai denunziatori, ed il restante quarto per le spese processuali.

Raccomandiamo ai Giudicenti del luogo dell'arresto, ai quali per la più celere spedizione della causa spetterà il procedimento, eccettochè qualche legittimo motivo esigesse la deputazione di altro Giudicante, di compire, e maturare colla possibile sollecitudine le cause fino alla sentenza esclusiva-

mente, e gli autorizziamo eziandio, ove si tratti di grassatori presi in flagranti, o notorj, a procedere ex abrupto, con sentirli compite prontamente le informazioni, nelle loro risposte sommariamente, ed assiguarli a difesa fra brevissimo termine avanti questo Magistrato, cui si trasmetteranno tutti i processi per la pronta prolazione della sentenza.

Mandiamo pubblicarsi, ed osservarsi il presente Manifesto in tutte le Città, e Terre soggette alla nostra giurisdizione, ed alla copia stampata nella Stamperia Reale prestarli la stessa fede che all'originale.

Torino li 10 febbrajo 1800.

*Per detto Eccellentissimo*  
*Reale SENATO*

MIGLIO Seg. Crim.



## L'UFFIZIO GENERALE DEL SOLDO

## P E R S. M.

**M**algrado le rigorose proibizioni a chiunque siasi rinnovate in ogni tempo, e tuttora vigenti di far compra d'armi od effetti appartenenti al Militare, è pur cosa notoria, che un numero ragguardevolissimo di stoffe, e d'oggetti fatturati di vestiario, corami, e d'ogni genere ad uso dell'equipaggiamento delle Truppe esiste presso diversi Particolari, i quali o gli hanno ricevuti in pagamento, o gli hanno acquistati in pagamento, o gli hanno acquistati ad infimo prezzo nel passato disordine, o ne hanno fatto acquisto da' Soldati stessi con gravissimo danno del Regio Erario, e con incalcolabile pregiudicio della Militare disciplina.

Non v'ha dubbio, che questi articoli, de' quali resta del pari vietata e la ritenzione, e l'uso, dovrebbero cadere in commesso, quando col mezzo d'una sollecita perquisizione venissero a scoprirsi esistenti presso i Particolari medesimi.

Ciò non ostante nella circostanza dell'organizzazione delle R. Truppe, in cui si rende di tanta importanza la formazione de' fondi in Vestiario, Equipaggio, ed Armamenta, è stato determinato, che a tutti coloro, i quali ritenendo stoffe, o parti di Vestiario, Equipaggio, ed Armamenta ne faranno la consegna all'Uffizio Generale del Soldo, venga retribuito un prezzo moderato, e proporzionato allo stato, ed alla qualità, in cui faranno gli effetti consegnati.

Questa determinazione mentre procura al Particolare, benchè ritentore illegittimo, un vantaggio discreto a titolo di indenizzazione, promuove nello stesso tempo l'oggetto essenziale del rimontamento della Truppa, concilia l'interesse delle R. Finanze, ed allontana da bel principio i mezzi coattivi, ed odiosi incumbenti contro il Particolare medesimo, fino a che mosso dal proprio dovere non si mostri restio alla prescritta consegna.

L'Uffizio Generale del Soldo pertanto incaricato dalla R. Commissione Militare, notifica a tutti quelli, i quali ritengono effetti dell'indicata natura, che portandoli all'Uffizio Generale del

Soldo, se si troveranno in questa Capitale, o nella Provincia di Torino, e, se fuori della medesima, ai rispettivi Uffizj del Soldo stabiliti nelle Città Capi di Provincia, si farà loro corrispondere fra quella mora, che verrà fissata al tempo della consegna secondo la maggiore, o minore importanza delle robe, che faranno consegnate, un prezzo proporzionato allo stato, ed alla qualità, in cui esse si troveranno, avuti gli opportuni riguardi, e che non eseguendosi queste Consegne fra giorni dieci da decorrere da quello della pubblicazione del presente, oltre che decadranno dalla ragione di conseguire la stabilita bonificazione del prezzo, si procederà ad un' esatta ricerca anche, bisognando, nelle case, e si faranno subire inesorabilmente le pene irrogate dagli Ordini antecedenti contro i contravventori per mezzo dei Tribunali competenti.

Torino li 14 febbrajo 1800.

*Per il prelodato Generale Uffizio.*

VIOLETTA Segr. Assist.

CARLO LUIGI

BURONZO DEL-SIGNORE

DE' CONTI DI BURONZO, BALOCCO,  
E BASTIA

PER GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA

ARCIVESCOVO DI TORINO

GRANDE LIMOSINIERE DI S. S. R. M.

*Al Venerabile Clero Secolare, e Regolare, e ai Fedeli dilettissimi della Città, e Diocesi nostra salute, e benedizione.*

**I**DDIO ci comanda la mortificazione. Di questo divino precetto son ripiene le sagre Scritture. Siamo figliuoli d' Adamo, eredi del peccato da esso commesso, e trasfuso in tutti i suoi posterì: epperò siam condannati a vivere di fatiche, e di stenti, a non godere delle cose del mondo, e ad usarne soltanto con moderazione, e nel sudore di nostra fronte. Dal peccatore nostro primo pa-

rente abbiamo ereditato le malattie, la morte, e tutti gli altri malori: l'ignoranza del bene, la debolezza al bene, l'inclinazione funesta al male, che concupiscenza si chiama, quella legge delle membra, che sempre combatte, e tenta di opprimer lo spirito, e non possiamo vincere, nè trionfare, se non colla grazia medicinale di Gesù Cristo, che dobbiam meritarcì colla penitenza: *nisi poenitentiam egeritis, omnes simul peribitis.* Nè alcuno per quanto virtuoso egli sia si vanti di non sentir in se questa legge, dopochè un Appostolo Paolo, un vaso di elezione, un miracolo di patimenti, un trionfo singolarissimo della grazia di Gesù Cristo si duole di sentirla in se stesso, di provar ripugnanza a quel bene, che vorrebbe operare, e castiga il suo corpo, e lo riduce alla schiavitù, e geme, e prega, e riprega, che gli venga tolta d'indosso.

Siamo Cristiani, e col santo Battesimo crocifissi, morti, e sepolti con Gesù Cristo: epperò dobbiam mortificare le nostre membra: *mortificate membra vestra*, ci dice l'Appostolo; e da questo carattere egli distingue coloro, che appartengono a Gesù Cristo: *qui*

*autem sunt Christi carnem suam crucifixerunt cum vitiis, & concupiscentiis.* E questa è quella circoncisione non manofatta, ma del cuore, che sì caldamente raccomanda a ciascuno lo stesso Appostolo.

Siamo discepoli di Gesù Cristo; epperò dobbiamo mettere in pratica gli esempi, gli ammaestramenti di lui, imitandolo, e caricandoci in sulle spalle la sua Croce medesima, portandola dietro di lui, e seguitandone le sante pedate, per non appropriarci quella terribile sentenza da lui pronunziata: *qui non accipit crucem suam, & sequitur me, non est me dignus.*

Siam destinati ad esser eredi, e coronati con Gesù Cristo nel Regno della sua gloria: ma ci avvisa San Paolo: *si tamen compatimur, & conglorificabimur.* In fatti è stretta la strada, che conduce alla vita, e il Regno de' Cieli vuol essere rapito come per assalto da chi gli fa violenza: *Regnum Dei vim patitur, & violenti rapiunt illud.*

Ma soprattutto, Fratelli, e Figliuoli carissimi, ricordiamoci, che siam peccatori, e come tali abbiamo irritato un Dio, un Signore, un Padre misericordioso sì, ma altrettanto giusto, e

fedele nelle sue promesse così di castigo, come di premio: epperò dobbiamo placarlo, e pagare i debiti con esso contratti col peccato, compensandoli, quanto ne sia possibile, colla penitenza: *facite fructus dignos penitentia*, diceva s. Giovanni. Nè questa penitenza, siccome a tutti è necessaria, così è la stessa per tutti: no; san Gregorio a questo proposito avvisa, che non tutti i frutti di penitenza si debbono dir frutti degni di essa: poichè chi non ha commesso cose illecite, può usare delle cose permesse: ma chi fosse caduto in eccessi, tanto più dee privarsi di cose anche lecite, quanto più sa di aver gustato di cose vietate: non dovendo essere uguale il frutto delle opere buone in coloro, che han meno, e in quelli, che han maggiormente peccato, in que', che di alcuni, e in que', che di molti peccati si sono imbrattati. Dunque, prosiegue il santo Dottore, con questo avviso: *fate frutti degni di penitenza*, è riconvenuta la coscienza d'ognuno, perchè tanto più si arricchisca di buone opere colla penitenza, quanto più si è impoverito colle sue colpe. Motivo di grandi riflessioni per ciascheduno, che voglia entrar in se stesso, e giudicarsi

senza passione sulla regola inflessibile stabilita per tutti della imprescrittibile legge divina.

La Chiesa adunque nostra amantissima madre sempre sollecita della nostra salute prevedendo pur troppo fino dalla sua nascita, che molti tra' figliuoli d'Adamo, Cristiani, e peccatori non avrebbero trovato mai tempo opportuno per adempire un sì stretto indispensabile dovere, ha scelto quella stagione, che immediatamente precede la passione, la morte, e la risurrezione del nostro Riparatore per destinarla specialissimamente a questo esercizio di penitenza, per disporre così i fedeli col Sacramento di riconciliazione, che per questo motivo dal sagro Concilio di Trento è appellato la seconda tavola dopo il naufragio, il battesimo faticoso, e lagrimoso, a risorgere con Gesù Cristo alla Pasqua, dopo di aver patito con lui, e per lui nel breve corso della Quaresima. A questo fine sull'esempio di Mosè, che con doppio digiuno si preparò a ricevere la legge; di Elia, che col digiuno si dispose a mangiare il pane misterioso, e soprattutto di Gesù Cristo, che per compiere la legge, e le Profezie santificò col

40  
digiuno lo stesso numero di quaranta giorni, la Chiesa sin dai tempi Apostolici praticò, e prescrisse un'annuale Quaresima, in cui i fedeli col digiuno, coll'astinenza dai cibi più delicati, e sostanziosi, colla mortificazione, coll'allontanamento dal peccato, dalle occasioni, e tutto ciò, che può nodrire, fomentare, ed accrescere gli appetiti del senso, e la rivolta delle passioni, colle orazioni, limosine, ed opere di cristiana pietà si disponessero a morire interamente, e per sempre al peccato, e a risorgere con Gesù Cristo alla grazia, e ad una nuova vita spirituale, e celeste.

Lo spirito di questa penitenza quaresimale ci viene a meraviglia additato, e compreso in quegli Inni sacri, che in detta stagione la Chiesa fa recitare ogni giorno a' proprj Ministri, e segnatamente in quella parte, in cui canta: *concede nostrum conterere corpus per abstinentiam, culpæ ut relinquunt pabulum jejuna corda criminum.* Eccovi il desiderio, che essa eccita nei Fedeli: Fate, o Signore, che per l'astinenza il nostro corpo si estenui, affinché, evacuato il peccato, il cuore ne abbandoni il vizioso appetito. Oh se tale

41  
fosse pure a' nostri tempi il desiderio de' Cristiani, a quante scuse, e pretesti non chiuderebbe il varco! Allora soggiugne essa in altro Inno, da quella sorgente, da cui uscì il peccato, usciranno perenni lagrime, quando la verga della penitenza avrà ammolita la durezza del cuore. Usiamo adunque più parcamente delle parole, de' cibi, delle bevande, del sonno, e de' divertimenti, e guardiamoci da' nostri nemici con maggiore attenzione.

Lo spirito di questo digiuno, ed astinenza è sempre stato, e debb'essere il desiderio di patire, e mortificarsi singolarmente in quelle cose, che più dilettono i sensi, di vivere più nascosti, ed uniti a Gesù Cristo, di placare così la collera del Signore, ed implorarne le sue misericordie, affine di vincere i nostri nemici, e uscire da questo esercizio di penitenza con un abito felice, e più facile di vivere cristianamente.

Consisteva poi il digiuno nel fare una sola commestione, e questa frugale, di poche cose non ricercate, nè deliziose. L'astinenza dalle carni, dalle uova, e da' latticinj fin da' primi tempi apostolici è sempre stata osservata, e

durò anche un pezzo l'astinenza dal vino. Cresceva poi il rigore del digiuno nella Settimana Santa fino a non cibarsi, che di cose aride, crude, e di poco nutrimento, che con nome greco appellavasi *Cherofagia*. Così raccogliamo dai santi Padri Basilio, Gregorio Niseno, Grisostomo, Cirillo di Gerusalemia, Teofilo Alessandrino, Giuliano Pomerio, Girolamo, Agostino, Fulgenzo, e nel Concilio Laodicensi leggiamo: *oportet per totam Quadragesimam jejunare, aridis vescentes.*

E quantunque coll'andar de' secoli siasi pure andato rallentando il rigore di questa astinenza, e si sia introdotta, e tollerata una leggiera refezione alla sera, tostochè dall'ora di vespro fu anticipato il pranzo dapprima all'ora di nona, e poi a quella di festa, cioè al mezzo giorno, non è però, che per nulla si sia mutato lo spirito di questo digiuno, nè di questa astinenza, nè siasi diminuito, o cangiato il desiderio della Chiesa. Il digiuno, che consiste in una sola commestione, e l'astinenza dalle carni, dalle uova, e da' latticinj han sempre ragione di precetto, che, salva dispensa, obbliga gravemente.

Era troppo opportuno il rinnovar in breve alla memoria di tutti queste cose, che lo zelo de' signori Parochi potrà più estesamente svolgere, ed inculcare ai loro popoli, affinchè, se le pubbliche calamità, e bisogni già da molti consecutivi anni muovono il cuor pietoso della nostra santa madre la Chiesa a dispensare da quella parte di astinenza, che può riuscire soverchiamente gravosa, e impraticabile, niuno creda si possa arguire nè prescrizione, nè cangiamento nella sostanza del digiuno, ed astinenza quaresimale. Egli è anzi da rincrescere, che dopo d'esserci meritati co' peccati li flagelli, e li gastighi d'un Dio giustamente sdegnato contro di noi, ci vengano insieme tolti i mezzi di far penitenza, onde placarlo.

Siamo pur troppo anche in quest'anno nelle medesime circostanze di angustie, e di una scarsezza, e di caro prezzo dei cibi quaresimali da Noi avverate, e rappresentateci particolarmente dai signori Sindaci del rispettabile Consiglio dei signori Decurioni di questa Metropoli. Ond'è, che valendoci delle Pontificie facultà stategi delegate, e in nome della S. Sede Apostolica, mossi dalle esposte, e pur

troppo note urgenti cause, concediamo a tutti gli abitanti di questa Città, e Diocesi la dispensa di potersi cibare nel corso della imminente Quaresima di qualunque sorta di carni, uova, e latticinj, di cui si suole far uso in tutto il rimanente dell'anno, eccettuati però quanto all' uso delle carni i primi quattro giorni della Quaresima, il mercoledì delle Tempora, il venerdì, ed il sabbato di ciascuna settimana, la vigilia della Santissima Annunziazione di Maria Vergine, e gli ultimi quattro giorni della Settimana Santa, fermo rimanendo l'obbligo del digiuno, che si dovrà osservare da coloro, che vi sono tenuti, i quali ne' giorni di digiuno non potranno far uso delle carni, uova, e latticinj, se non nell' unico pranzo.

Per ispecial menzione poi colla prefata autorità Appostolica comprendiamo in questo Indulto anche i Regolari dell' uno, e dell' altro sesso, ancorchè oltre il precetto fossero essi tenuti per qualche voto particolare all' osservanza della Quaresima.

Non ci rimane che aggiugnere le più vive esortazioni di compensare questa benigna permissione colla mag-

gior frequenza de' Sacramenti, colle orazioni, limosine, ed altre opere di pietà, secondo la capacità, e stato di ognuno. Sterile, ed infruttuosa sarebbe la estenuazione del corpo col digiuno, se non si rinvigorisce co' cibi spirituali la mente, e la mortificazione della carne poco gioverebbe a vivificare lo spirito, se coll'abbondanza delle buone opere, e colla maggior pietà, e fervore non venisse questo affiduamente nodrito, e confortato. Somministri il digiuno onde sfamare i famelici, e la temperanza cristiana, e la privazione di molte cose superflue proprie soltanto a fomentare la gola, l'ambizione, e le altre passioni da non nominarsi, forniranno mezzi non solo sufficienti, ma anche abbondanti, co' quali soccorrere le altrui pur troppo palesi, e notorie indigenze, e così guadagnarci da Gesù Cristo quel tesoro, che è riservato ne' Cieli a chi usa misericordia.

In questo tempo, in cui la Chiesa si veste a lutto, e piange, e priega senza riposo il perdono a' peccatori, unitevi ad essa non solo colle ferventi orazioni, colla frequenza della parola di Dio, de' Catechismi, e de' Sacramenti, ma eziandio colla modestia

negli abiti, colla rinunzia a certe mode dispendiose, indecenti, e scandalose, risparmiando così con che vestire gli ignudi, e provvedere a' conosciuti bisogni di que' tanti, che mancano del necessario: *modestia vestra nota sit omnibus hominibus.* Guardatevi dalla superbia, che dopo di essere stata l'origine della ribellione, e rovina di Lucifero, e del primo nostro Padre, è pur tuttavia la sorgente di tutti i disordini, e de' malori gravissimi, ne' quali geme la nostra generazione. Dalla superbia nacque quello spirito di rivolta, che ha fatto credere all'uomo di poter vivere, e farcela meglio senza Iddio, e farsi leggi migliori, e più spedite per rendere felici gli uomini su questa terra. Ed ecco come il Signore confonde, e perde la sapienza di questi falsi sapienti, e versa, come già le acque del diluvio, malori sovra malori, miserie, angustie, desolazioni d'ogni maniera, e senza fine.

Scornata, e delusa dalla onnipotenza Divina la superbia dell'uomo, ad essa succede una delle sue figlie la sordida avarizia, che non osando mostrarsi nel suo nativo sembiante, sotto varj mentiti aspetti in mille guise si va insinuando

negli animi, e sotto varj pretesti, ed artifizj ora impoverisce il fratello, ora froda i dritti, ora ristigne, e rinferma le necessarie derrate, ora fa svanire, ora fa crescere, o dicadere i segni, che le rappresentano, e coi più astuti raggiri crea, od accresce a dismisura le pubbliche calamità, e miserie: guardatevi, Fratelli, da questo vizio figlio dell'amor proprio, che è superbia, padre del micidiale egoismo, e rovina de' popoli, e delle nazioni, nemico giurato della carità Cristiana, che ci comanda di amare i nostri fratelli, di soccorrerli nei loro bisogni, vizio detestato da Dio, maledetto nelle sagre Scritture, siccome schiavo della idolatria: *Mortificate ..... avaritiam, quæ est simulacrorum servitus. Hoc scitote, intelligentes quod omnis ..... avarus, quod est idolorum servitus, non habet hæreditatem in Regno Christi.* Così s. Paolo, il quale ci raccomanda di non farci illusione, come è pur troppo facile, riguardo a tale passione, onde venghiamo a sopraffare, ed ingannare i nostri fratelli: *Ne quis supergrediat, neque circumveniat in negotio fratrem suum, quoniam vindex est Dominus de his omnibus.*



Di questa divina vendetta già proviamo gli effetti. Il Signore non ha ancor deposto il flagello, che fischia tuttora sul nostro capo. Quel distacco del cuore dalle cose terrene, al quale non sappiamo risolverci per ubbidire al Vangelo, il Signore ce lo va insinuando col farci traballare la terra sotto de' piedi. Deh non differiamo più ad emendarci: afferriamo con ambe le mani le tavole della penitenza, unico scampo all'universale naufragio, poichè il tempo è opportuno, ed accettevole, e i giorni son di salute; cancelliamo con essa i peccati, e adorni delle Cristiane virtù prepariamoci a celebrare santamente la Pasqua, e ad esultare nel Sacramento ineffabile della Risurrezione col nostro risorgimento ad una nuova vita.

I signori Parochi pubblicheranno nel primo giorno festivo questo indulto, esponendo al popolo nel modo più facile, e adattato le cose, che abbiamo accennate, e ricorderanno insieme a' fedeli di porgere fervorose preghiere al Signore, perchè assista la sua Chiesa, e le dia un Capo secondo il suo cuore; benedica, e conservi l'augusto nostro Sovrano, la piissima Regina sua

conforte, e la Reale Famiglia; prosperi le Armate nostre liberatrici, e facendo ravvedere i nostri fratelli erranti li riconduca al seno della desolata madre la Chiesa. E colla maggior effusione del cuore concediamo a tutti la Pastorale nostra Benedizione.

Dat. dal Palazzo nostro Arcivesc.  
addi 7 febbrajo 1800.

✠ C. LUIGI Arciv. G. Limos.

P. CIRIO Segr.

Vol. VII.

D

## LA REGIA CAMERA

DE' CONTI

**M**algrado le più sollecite cure praticate dall' Ufficio Generale delle Regie Finanze, perchè fosse pubblicato sino dallo scorso novembre, a mente del disposto dal §. 10 dell' Editto delli 19 passato settembre, lo Stato de' beni, che dal Clero Regolare, e Secolare, e Comunità Religiose, ed Ordini Militari si farebbero assegnati per l'ipoteca speciale de' nuovi biglietti posti in corso in forza dell' Editto medesimo, le note vicende di diverse Provincie non hanno finora permesso di condurre a suo termine un' operazione, la quale perchè fosse regolata su basi di moderazione, e di equità, richiedeva già da se un tempo non indifferente.

Ma poscia che le assegnazioni, che già si sono ricevute, ed esaminate de' fondi ipotecati dal Clero, e Comunità Religiose superano il valore di quattordici milioni, si è creduto cosa convenevole, che, mentre indefessamente

si va proseguendo l'operazione, onde col concorso anche degli Ordini Militari si compisca lo Stato de' fondi ipotecati a cautela dell' intiera somma di venti milioni, cui giugner deve solamente l'importare dei Biglietti suddetti, non si ritardi intanto a soddisfazione universale la pubblicazione di quello, che già si è formato, e visto dal sig. Generale delle Regie Finanze de' fondi, ed effetti stati come sovra individualmente assegnati dal Clero Secolare, e Regolare, e Comunità Religiose per loro quantità, qualità, sito, e valore, con riserva, compita che farà l'operazione suddetta, di rendere altresì noto al Pubblico lo Stato di supplemento d'ipoteca fin all' intiera somma di venti milioni.

Questo Stato verrà trasmesso alla Città di Torino, ed a tutte le Amministrazioni delle altre Città, e Luoghi di questi Stati, le quali dovranno aver cura di tenerlo continuamente affisso nelle Sale delle loro Congreghe, acciò chiunque possa averne, volendo, la visione.

Affinchè poi nel caso, che coerentemente alla facoltà riservata cogli Editti 28 luglio, e 31 scorso dicembre, a'

Corpi, e Comunità Religiose suddette, si volesse da alcuno di essi divenire alla vendita di qualche loro fondo non compreso nella detta ipoteca, possa l'acquirente essere tranquillo sulla legittimità dell'acquisto, e libertà de' fondi, ed effetti posti in vendita, oltre l'obbligo, che a mente de' citati Regj Editti, e precedenti, corre alli corpi, e Comunità Religiose alienanti di darne l'avviso all' Ufficio Generale delle Regie Finanze, e di ricorrere a Noi, si spedirà, sempre che così si desidera dall'una, e dall'altra delle Parti contraenti, dalle rispettive Amministrazioni delle Città, e Luoghi, nel di cui Territorio sono situati li beni, ed effetti esposti in vendita, un certificato comprovante la libertà de' medesimi dalla mentovata ipoteca.

Ed inerendo Noi alle superiori determinazioni, notificiamo al Pubblico le disposizioni sovra espresse: mandando affiggerli il presente a luoghi, e modi soliti, e alle copie, che ne verranno stampate nella Stamperia Reale prestarli la stessa fede, che all' originale.

Dat. in Torino li 3. febr. 1800.

Per detta Eccell.<sup>ma</sup> Regia CAMERA

FAVA.

## RISTRETTO

### DELLO STATO

*De' Beni assegnati dal Clero Regolare, e Secolare, e dalle Comunità Religiose per l'ipoteca speciale de' Biglietti verso le Regie Finanze a termini del §. 35 dell' Ordine del Supremo Consiglio delli 28 luglio 1799.*

*In data delli 3 febbrajo 1800.*

#### PROVINCIA DI TORINO

TORINO. Capitolo della Metropolitana	ll.	477000	
CHIERI. Collegiata di santa Maria della Scala.	..	112110	
RIVOLI. Capitolo	..	16814	7 6
TORINO. Agostiniani.	..	75712	
CARIGNANO. Agostiniani	..	33087	
CARMAGNOLA. Agostin.	..	40100	
CHIERI. Agostiniani	..	21322	
CHIVASSO. Agostiniani.	..	30922	5 10
TORINO. Collegio de' Barnabiti	..	88368	
CHIERI. Padri Barnabiti.	..	53374	
TORINO. Camaldolesi eremiti	..	91312	
LANZO. Camald. eremiti.	..	33040	
TORINO. Carmelit. scalzi.	..	56784	

MONCALIERI. Carmelit.	19039	19	8
PINO TORINESE. Carmelirani	11538	1	8
RIVOLI. Carmelitani.	16963		
TORINO. Cisterciensi riformati	145510	15	
MIRAFIORI. Cisterciensi riformati	17710	13	9
TESTONA. Cisterciensi riformati	76619	12	6
TORINO. Domenicani.	93812	1	8
CHIERI. Domenicani.	60000		
POIRINO. Domenicani.	20081	10	
TORINO. Francescani Minori Conventuali	113456		
CHIERI. Francescani Minori Conventuali	40052		
MONCALIERI. Francescani Minori Conventuali.	45500		
RIVAROLO. Francescani Minori Conventuali	47152		
TORINO. Minimi.	96368		
Missione.	164416		
Oratorio.	98000		
CARMAGNOLA. Oratorio.	37856	11	
CHIERI. Oratorio.	79534	8	4
TORINO. Servi di Maria.	43120		
CASELLE. Servi di Maria.	16800		
TORINO. Monache dell' Annunziata	81500		
di santa Cristina.	78920		
di santa Croce.	179252	10	
del Crocifisso	85158	7	8
di s. Maria Maddalena.	67200		
di santa Pelagia	61690		

della Visitazione.	134400		
CARIGNANO. Monache di santa Chiara	67350		
CHIERI. Monache di santa Maria, e s. Andrea.	177752		
di santa Chiara.	97092	10	
di s. Catter., e Margher.	140097		
CHIVASSO. Monache di s. Chiara	64176	6	8
MONCALIERI. Monache di s. Giuseppe	45581		
TORINO. Agostin. scalzi	62944		
PIANEZZA. Agost. scalzi.	19373	6	8
Il. 3.735,881 7 11			

## PROVINCIA D'ALBA

ALBA Capitolo	Il.	56028	4	1
CASTINO. Monache di san Martino		43568		
ALBA. Agostiniani.		30138		
Domenicani, ed Ufficio d' inquisizione.		62067	10	
BRA. Domenicani.		28734	6	7
ALBA. Francescani Minori Conventuali		78400		
CORTEMIGLIA. Francescani Minori Conventuali.		22400		
SOMMARIVA DEL BOSCO. Servi di Maria		33608	18	4
ALBA. Monache di s. Catter., di santa Chiara.		49728		
di santa Maria Maddalena.		50401	6	8
BRA. Monache di s. Chiara.		140250		
		58145	6	6
Il. 653469 12 2				

## PROVINCIA D' ALESSANDRIA

ALESSANDRIA. Capitolo. ll.	28020	4	8
LUMELLO. Capitolo. "	16800		
ALESSANDRIA. Agostin. "	1428	8	
Carmelitani scaldi. "	36064		
BASSIGNANA. Carmelitani. "	23100	10	
ALESSANDRIA. Domeni-			
cani, ed Inquisizione. "	58016		
Minimi. "	18702		
CASTELLAZZO. Servi di			
Maria. "	14112		
OVIGLIO. Servi di Maria. "	13288	6	
ALESSANDRIA. Monache			
di s. Chiara. "	78613	12	6
di s. Margherita. "	67332		
de' santi Gius. e Teresa. "	34720	1	
CASTELLAZZO. Dell' An-			
nunciata. "	28672		
LUMELLO. di s. Agata. "	42007	3	
MORTARA. di s. Clara. "	7290	6	6
de' santi Ippolito, e Cas-			
siano. "	14625	14	4
	ll.	495493	4

## PROVINCIA D' AOSTA

AOSTA. Capitolo della Gat-			
tedrale. "	90800	5	
Capitolo della Col-			
legiata de' ss. Piet.,			
ed Orso. "	61629		
AOSTA. Franceseani Minori			
Conventuali. "	33606	16	

## Monache di Nostra

Donna. "	15341	12
di s. Catterina. "	4816	
della Visitazione. "	28672	

---

 ll. 234865 13

## PROVINCIA D' ASTI

ASTI. Capitolo. ll.	336000
Capitolo di s. Secondo. "	84000
Agostiniani di s. Maria	
delle Grazie. "	19600
Agostiniani di sant'	
Agostino. "	25536
Barnabiti. "	56000
Carmelitani. "	138337
Certosa. "	202048
Cisterciensi riformati. "	56000
Domenicani, ed Ufficio	
dell' Inquisizione. "	33936
Francescani Min. Con-	
ventuali. "	50400
Oratorio. "	10304
Servi di Maria. "	62832
Monache del Santissimo	
Nome di Gesù. "	84216
della Santissima An-	
nunciata. "	68133
di sant' Agnese. "	62272
di sant' Anastasio. "	106400
de' santi Spirito, ed	
Anna. "	92398
AZANO. Cassinesi. "	168680

---

 ll. 2,657,093 1 8

## PROVINCIA DI BIELLA

BIELLA. Capitolo della Cattedrale	Il.	67200	
Capitolo di Saluzzola.	„	39200	
Agostiniani.	„	21492	5
Agostiniani Scalzi.	„	448	
Domenicani	„	33600	
Francescani Minori Conventuali	„	29120	
Oratorio	„	22400	
Trappa di Sordevolo.	„	1120	
Monache di s. Catterina.	„	37399	2 10
Monache di s. Maria della Scala d'Andorno.	„	38086	1 8
	Il.	291065	9 6

## PROVINCIA DI CASALE

CASALE. Capitolo della Collegiata di Santa Maria Maggiore	„	67231	5
Agostiniani	„	34300	
Barnabiti.	„	50400	
Carmelitani	„	37447	3 6
Domenicani	„	81375	
Inquisizione.	„	9520	
MOMBELLO. Francescani Minori Conventuali.	„	45649	7 4
Francescani Minori Conventuali.	„	16464	
MONCALVO. Francescani Minori Conventuali.	„	35504	
S. SALVATORE. Francesc. Minori Conventuali	„	17107	7 6

CASALE. Missione.	„	42000	
Oratorio.	„	56000	
Somasca.	„	11200	
CREA. Servi di Maria.	„	1680	
VIGNALE. Servi di Maria.	„	16800	7 7
CASALE. Monache di Santa Maria delle Grazie.	„	140000	2 3
di s. Bartolommeo.	„	84000	
della Beata Margarita.	„	11200	
di s. Maria Maddalena.	„	93135	12 2
Orsoline	„	28003	
MONCALVO. Orsoline.	„	24081	17 6
	Il.	903099	2 7

## PROVINCIA DI CUNEO

CUNEO. Capitolo della Collegiata	„	33600	
FOSSANO. Capit. della Catt.	„	14010	9
CUNEO. Agostiniani.	„	31360	
FOSSANO. ossia Agostin.	„	64111	8 6
CUSSANIO.	„	29345	
FOSSANO. Agostiniani.	„	29345	
CUNEO. Francescani Minori Conventuali.	„	56000	
FOSSANO. Francescani Minori Conventuali.	„	33824	
Oratorio	„	54768	
Somasca, e cassa della Provincia	„	83692	
BUSCA. Camaldolesi erem.	„	67067	16
PESIO. Certosa	„	345400	
CUNEO. Monache dell'Ann. di Santa Chiara.	„	78451	17 6
	„	72800	

della Presentazione.	„	43520	
CHIUSA. Terziarie di San	„		
Francesco	„	9900	
FOSSANO. Monache di Santa	„		
Catterina	„	68832	18 4
di Santa Chiara.	„	80268	19 2
	ll.	1,146,952	8 6

## PROVINCIA D'IVREA

IVREA. Capitolo della Cat-	„		
tedrale	ll.	118500	19 2
Agostiniani	„	13230	15
Domenicani	„	20000	
Francescani Minori Con-	„		
ventuali	„	14000	
CALUSO. Francescani Mi-	„		
nori Conventuali.	„	44800	10 5
CHIAVERANO. Carmelit.	„		
Scalzi	„	3300	
IVREA. Monach. di s. Chiara.	„	28000	
COURGNE'. di s. Michele.	„	59698	15 10
di s. Benedetto, e Scolastica.	„	12824	
	ll.	320359	9 5

## PROVINCIA DI MONDOVI'

CHERASCO. Agostiniani. ll.	„	33619	10
Camaldolesi Eremiti.	„	93225	
Carmelitani	„	42015	
Domenicani	„	28046	
Monache di Santa Chiara.	„	61618	10
	ll.	258,24	

## PROVINCIA DI NOVARA

NOVARA. Capitolo della	„		
Cattedrale	„	364001	6 6
ARONA. Capitolo della Col-	„		
legiata.	„	16800	
BIANDRATE. Capitolo della	„		
Collegiata	„	27930	
CANOBBIO. Capitolo della	„		
Collegiata	„	566	16
GAMBOLO'. Capitolo della	„		
Collegiata di s. Gaudenzo.	„	290	
GAMBOLO'. Capitolo della	„		
Collegiata di s. Eusebio.	„	495	3 4
VIGEVANO. Capitolo della	„		
Cattedrale	„	198000	
NOVARA. Barnabiti.	„	86799	19 8
VIGEVANO. Barnabiti.	„	9406	5
NOVARA. ) Carmelitani.	„	18899	16 8
) Domenicani	„		
ed Ufficio d' Inquisiz.	„	36083	
VIGEVANO. Domenicani.	„	51485	13 2
NOVARA. Francescani Mi-	„		
nori Conventuali.	„	42000	
VIGEVANO. Francescani Mi-	„		
nori Conventuali.	„	22615	18
NOVARA. Olivetani.	„	56000	
GALLIATE. Servi di Maria.	„	33666	13 4
NOVARA. Monache di Sant'	„		
Agnese	„	101746	16 10
s. Agostino	„	73426	
s. Maria Maddalena.	„	39246	
Orsoline.	„	11823	1 8
Convertite	„	17976	

ARONA. Monache della Purificazione.	45024		
della Visitazione.	52976		
BORGOMANERO. Monache della B. V. Assunta.	11371		
CANOBBIO. Monache di s. Giustina.	17344	9	
CASTELLETTO. Monache Orsoline.	5608	2	2
GALLIATE. Monache Orsol.	21400		
GAMBOLO'. Monache di s. Chiara.	1314	11	8
MIASINO. Monache della Visitazione.	11335	4	6
OLEGGIO. Monache dell'Immacolata Concezione, e s. Giuseppe.	31604	9	4
PALLANZA. Monache della Visitazione.	4480		
VIGEVANO. Monache di M. V. assunta in Cielo.	78453		
di s. Chiara.	22455		
de' ss. Giuseppe, e Teresa.	17064		
GRIGNASCO. Figlie della Carità.	3675		
TRECCATE. Figlie della Carità.	3360		

Il. 1,537,723 6 2

PROVINCIA DI PINEROLO.

PINEROLO. Agostiniani. Il.	13776		
VIGONE. Agostiniani.	33817	10	
VILLAFRANCA. Agostin.	24600		

PINEROLO. Cisterc. Rif.	40461		
PINEROLO. Domenicani.	21616		
Francescani Minori Conventuali.	41328		
VILLAFRANCA. Oratorio.	16811		
LUSERNA. Servi di Maria.	22400		
PINEROLO. Monache de' ss. Giacomo, e Chiara.	20160		
della Visitazione.	42209	10	
PANCALIERI. Monache della s. Annunziata.	33600		
VILLAFRANCA. Monache di s. Maria delle Grazie.	58800		

Il. 369639

PROVINCIA DI SALUZZO

STAFFARDA. Cisterciensi riformati.	21504		
------------------------------------	-------	--	--

PROVINCIA DI TORTONA

TORTONA. Capitolo della Cattedrale.	14023	2	1
VIGUZZOLO. Capitolo della Collegiata.	448		
TORTONA. Agostiniani.	29398	11	
SERRAVALLE. Agostiniani.	5798	6	8
TORTONA. Domenicani di s. Marziano.	50070		
Domenicani di s. Matteo, ed Ufficio dell'Inquisiz.	22104	10	5
CASTELNUOVO DI SCRIVIA. Franc. Min. Conv.	19376		



Servi di Maria.	..	35728		
TORTONA. Monache della	..			
ss. Annunziata.	..	16796	10	
di s. Caterina.	..	37910		
di s. Chiara	..	28974	18	6
di s. Eufemia	..	38476	2	6
CASALNOCETTA. Mona-	..			
che di s. Teresa.	..	38910	7	6
CASTELNUOVO DI SCRIVIA.	..			
Monache della ss.	..			
Annunziata	..	16800		
PONTECURONE. di s. Maria	..			
delle Grazie	..	15692	18	4
	Il.	380547	7	

## PROVINCIA DI VERCELLI.

VERCELLI. Capitolo della	..			
Cattedrale	..	560318	7	6
SANTIA. Capitolo della Col-	..			
legiata	..	84187	10	
TRINO. Capitolo della Col-	..			
legiata	..	5600		
VERCELLI. Agostiniani di	..			
s. Bernardo	..	22491	0	5
di s. Marco	..	36415		
BURONZO. Agost. Scalzi.	..	1946	5	8
LIVORNO. Agostiniani.	..	14000		
VERCELLI. Barnabiti.	..	56904	5	8
Carmelitani	..	23003	15	
TRINO. Carmelitani.	..	23300	2	2
VERCELLI. Cistere. Rif.	..	46219	16	8
Domenicani, ed Ufficio	..			
dell'Inquisizione.	..	57415		

TRINO. Domenicani.	..	32661	10	6
VERCELLI. Francescani. Mi-	..			
nori Conventuali.	..	44800	18	3
CRESCENTINO. Oratorio.	..	16929	16	
VERCELLI. Monache della	..			
ss. Annunziata.	..	58150		
di s. Agata	..	56005	10	
di s. Chiara	..	64848	0	1
di s. Margarita.	..	89602	10	10
di s. Pietro Martire.	..	78401	4	6
di s. Spirito	..	33600	14	7
della Visitazione.	..	75600		
BIANZE. Monache Orsol.	..	25200		
FONTANETTO. Monache	..			
Orsoline	..	14224		
GATTINARA. Monache di	..			
s. Chiara	..	11424		
TRINO. Monache della ss.	..			
Annunziata	..	48950	19	4
di s. Caterina da Siena.	..	20163	18	4
della ss. Trinità.	..	54068	8	10
	Il.	1,657,032	14	4

## PROVINCIA DI VOGHERA.

VOGHERA. Capitolo della	..			
Collegiata.	Il.	2240		
BRONI. Capitolo della Col-	..			
legiata	..	11334	14	9
VOGHERA. Domenicani.	..	11760		
Francescani Minori Con-	..			
ventuali	..	16800		
Missione	..	40768		
BOBBIO. Cassinesi.	..	76498	7	11
Vol. VII.	E			

MONTU' BECCARIA. Bar-			
nabiti	"	96544	
VOGHERA. Monache di s.			
Agata	"	35852	5 10
di s. Bernardino.	"	63952	
di s. Caterina.	"	39794	3 8
di s. Chiara	"	24752	
BOBBIO. di s. Chiara.	"	16802	14 2
SALE. di s. Chiara.	"	28000	
di s. Gerolamo.	"	47376	
	Il.	512474	6 4

## RISTRETTO PROVINCIALE

TORINO	Il.	3735881	7 11
ALBA	"	495493	4
ALESSAND., e LUMELL.	"	653469	12 2
AOSTA	"	234065	13
ASTI	"	1657093	1 8
BIELLA	"	291065	9 6
CASALE	"	903099	2 7
CUNEO	"	1146952	8 6
IVREA	"	320359	0 5
MONDOVI'	"	258524	
NOVARA, e VIGEVANO.	"	1537723	6 2
PINEROLO	"	369639	
SALUZZO	"	21504	
TORTONA	"	380547	7
VERCELLI	"	1657032	14 4
VOGHERA	"	512474	6 4
	Il.	14,175,723	13 7

## ISTRUZIONI

## PER I REGGIMENTI DI FANTERIA

Le paghe, e vantaggi assegnati ad ogni individuo dei Reggimenti di Fanteria Nazionali, d'Ordinanza, e Provinciali in attività di servizio, a tenor dell'unito stato, avranno luogo dal primo del corrente gennajo, dal qual giorno dovranno pure goderne li Bassi-Ufficiali, e Soldati aggregati.

La paga verrà corrisposta a giorni, pendente l'anno, dal Sergente al Soldato inclusivamente, in modo, che per il giorno 31 d'ogni mese, 28, o 29 di quello di febbrajo faranno per essa compresi.

Le razioni pane devono essere d'oncie 31 1/2 caduna peso di Piemonte.

Le piazze di foraggio faranno regolate ognuna in ragione di libbre 15 di fieno, e coppi 2 3/4 di biada peso, e misura di Piemonte, e per queste avranno solo dritto a perceverne quegli Ufficiali, che faranno provvisti delle

bestie effettive, di cui dovranno far constare.

Il Comandante del Reggimento, in esecuzione degli ordini di S. E. il Generale in capo dei 7 dicembre scorso, incaricherà un Ufficiale, e un Bas'-Ufficiale di tutti i dettagli, che riguardano la sussistenza, ed avrà l'attenzione di far sempre prendere il pane per quattro giorni, regolandosi in modo, che il Reggimento sia sempre pagato anticipatamente per due giorni al meno.

Tutte le quitanze, sia per il pane, sia per il foraggio, e per tutte le provviste in generale, dovranno sempre essere sottoscritte dal Comandante del Reggimento, il quale è risponsabile di tutto ciò, che riguarda l'economia del Corpo; in mancanza però del Comandante saranno sottoscritte da quell'Ufficiale, che da esso verrà specialmente per ciò autorizzato. Saranno esse visate dal Commissario di guerra, od Ufficiale del Soldo, e dovranno essere distese secondo la formola qui appresso indicata, ed il Reggimento registrerà sempre la controquitanza firmata dai Magazzinieri, o provveditori per essere nel caso di giustificare in ogni tempo quanto ha egli ricevuto.

Gl' Individui del Reggimento non possono fare delle quitanze particolari, dovendo ciascheduno di essi ritirare dal Reggimento ciò, che loro è dovuto. Nel caso poi, che si trovassero in distaccamento, sono essi autorizzati a fare le loro quitanze particolari, avendo sempre attenzione di ritirare le controquitanze, che essi devono quindi rimettere al Reggimento per ivi essere registrate.

Ove gli Ufficiali subalterni eleggano di fare la campagna a piedi, verrà loro dall'Uffizio corrisposto il prezzo delle piazze in ragione di 6 fiorini, che sono lire 13 10 di Piemonte per caduna (al mese), purchè facciano risultare con loro dichiarazione visata dal Comandante del Corpo, da venir trasmessa all'Uffizio del Soldo, di voler far la campagna senza cavalli, o con un solo.

L'Ajutante Maggiore farà obbligato d'avere per lo meno un cavallo, ed in questo caso non si farà luogo alla buonificazione in contanti per l'altra piazza.

Nei cinque mesi d'inverno, cioè dal primo novembre in 31 marzo li primi e secondi Tenenti, ed Ajutante Mag-

giore godranno d'una gratificazione di legne 15 al giorno, se di bosco dolce, e num. 12 se di legna forte, che l'Uffizio generale del Soldo farà loro distribuire dal giorno dell'organizzazione dei rispettivi Corpi a quelli presenti ai medesimi, e dal primo del corrente rispetto a quelli, che già si trovano in attività di servizio, mediante contenta, ossia quitanza visata dal Commissario di guerra, od Ufficiale del Soldo, ed ove non si prenda in natura, verrà corrisposto al prezzo corrente sullé dichiarazioni dell'Uffizio del Soldo.

Dal Colonnello ai secondi Tenenti inclusivamente resta assegnato un foriere, il quale godrà di un mezzo letto colla legna al giorno come il soldato per il tempo che risulterà effettivo oltre la paga, pane, e deconto, vestiario fissati, dovendo questi restare a totale carico dello stesso Ufficiale, al quale verrà per esso corrisposto dal detto generale Uffizio l'importare in lire 45 di Piemonte per il primo anno, e per gli altri successivi lire 22 10 per caduno.

G'ingaggiamenti dei soldati dei Reggimenti di Fanteria Nazionali d'Ordinanza saranno regolati come per l'ad-

dietro a lire 36 per anni 8, ed i ringaggiamenti a lire 42 per anni 6, e così in proporzione per minor tempo, esclusi però li forieri, che essendo al servizio diretto degli Uffiziali sono considerati come loro domestici, da venir però assentati all'Uffizio, e presentati alla rivista.

G'ingaggiamenti di tamburri, e piffari saranno regolati sul piede di lire 30 per anni 8, ed il loro ringaggiamento a lire 36 per anni 6.

Alle riolute, ossia uomini di levata dei Reggimenti Provinciali, verranno dall'Uffizio generale del Soldo corrisposte lire 15 caduno per il piccolo equipaggio.

La provvista in vestiario, cappello, calzetti, manutenzione, ed uso d'essi, come altresì del piccolo armamento, continuerà a provvedersi dall'Uffizio come per il passato.

L'Uffizio corrisponderà pure una lira per ogni uomo per il ben armato, esclusi però gli Uffiziali, Forieri, Sergenti, Tamburri, Piffari, e lo Stato Maggiore, cui non si suole passare.

I Soldati, che verranno promossi Bass'-Uffiziali, ed allorchè questi ultimi passeranno da un posto all'altro

di Bas'-Uffiziale, si farà principiare la maggiore paga dal principio del susseguente mese, e con la stessa norma per il Soldato, che passa granatiere, o veterano.

I Sergenti, Caporale maggiore, Armurieri, ed Arciere avranno bensì un letto intiero, cioè il primo con materasso, e gli altri senza, ma quanto alla legna ne godranno solamente nella porzione di un mezzo letto, come per l'addietro ne godeva il Soldato al quartiere, e quanto ai Caporali, Soldati, ed altri continueranno a godere della caserma, e legna finora fissata tanto nei mesi d'estate, che d'inverno.

Si passeranno dall'Uffizio 18 letti senza bosco per Battaglione al giorno per li Bas'-Uffiziali, e Soldati ammogliati in ragione di letti tre per la Compagnia di granatieri, e due e mezzi per caduna delle altre sei ordinarie.

A quello de' Piffari, che sarà dal Comandante del Corpo prescelto per l'istruzione degli altri, verrà dall'Uffizio continuata l'alta paga, come per l'addietro in lire 36 l'anno.

Gl'individui, che caderanno ammalati, faranno d'or in avvenire ritirati,

curati, e mantenuti nello Spedale Reale Imperiale, mediante il trattamento per questi stabilito, al cui effetto non godranno pendente il loro ricovero in esso Spedale della paga, ma soltanto del deconto.

Dal Comandante il Reggimento si fisserà un infermiere per ogni dieci ammalati, che passeranno allo Spedale, esso verrà scelto fra le Compagnie degli invalidi, ove sono; in difetto fra i soldati meno abili al servizio attivo.

Quegl' Uffiziali, Bas'-Uffiziali, e soldati, che già si trovano decorati del distintivo della medaglia d'oro, o d'argento, continueranno a gioire della paga doppia, o metà d'essa loro assegnata dal Regolamento delli 21 maggio 1793.

Quanto alla buonificazione del maggiore prezzo del sale, che per l'addietro solevasi pagare dall'Uffizio ad ogni Bas'-Uffiziale, e Soldato, questa d'ora in poi verrà abolita, attesa che i medesimi sul piede Austriaco la percepivano dalle rispettive Comuni al prezzo portato dalla tassa stabilita per ordine del Generale Comando.

I Comandanti dei Corpi restano sotto la loro risponsabilità incaricati di far



## STATO

*Della paga fissata sul piede Austriaco ai sotto-nominati Individui Militari Piemontesi de' Reggimenti di Fanteria Nazionale d'Ordinanza, e Provinciale in tempo di Guerra.*

	Razioni al giorno		Moneta di Piemonte	
	di pazze	effettive	Paghe al mese	Decor- to al mese
<b>STATO MAGGIORE</b>				
Colonnello . . . . .	9	10	440 19 9	
Tenente Colonnello . . . . .	6	8	315 15 4	
Maggiore . . . . .	6	8	305 4 8	
Ajute Maggiore . . . . .	2	2	100	
Foriere per cadun Ufficiale . . . . .	1	9		17 6
Quartermastro . . . . .	1	8	6 8	
Cappellano . . . . .	1	2	75	
Chirurgo . . . . .	2	3	115 10 4	
Sotto-Chirurgo . . . . .	1	40		
Sergente Maggiore . . . . .	1	36	1 6 2	
Tamburro Maggiore . . . . .	1	20	8 2	
Caporale Maggiore . . . . .	1	16	11 4 2	
Prevofo . . . . .	1	23	15 4	
Artiere . . . . .	1	9	16 4 2	
<b>UFFIZIALI, BASSI UFFIZIALI, SOLDATI, ED ALTRI TANTO DE' GRANATIERI, CHE DE' FUCILIERI.</b>				
Capitano . . . . .	3	4	166 0 6	
Luogotenente o primo Tenente . . . . .	2	2	61 10 8	
Sotto-Tenente o 2. Tenente . . . . .	2	2	52 10	
Foriere Schizzo come sovra . . . . .	1	9		17 6
Sergente . . . . .	1	22	10 2	
Caporale . . . . .	1	13	10 2	
Tamburro . . . . .	1	9	2	
Piffero . . . . .	1	9	2	
Fallegname . . . . .	1	9	2	
Soldato Granatiero . . . . .	2	10	2 6 2	
Soldato Fuciliere . . . . .	1	9	2	

## Reggimento di Fanteria Nazionale

*ELAS Comandante Generale delle  
venerdì 1799.*

## UFFIZIALI, BASS'UF., SOLDATI E ALTRI

	Primi Tenenti	Secondi Tenenti	Sergenti	Caporali	Tamburri	Pifferi	Fallegnami ed Armatori	Soldati	Totale	Forieri Schizzi	Totale di tutto
1	1	1	1	1	1	1	1	100	119	4	123
1	1	1	1	1	1	1	1	100	119	4	123
1	1	1	1	1	1	1	1	100	119	4	123
1	1	1	1	1	1	1	1	100	119	4	123
1	1	1	1	1	1	1	1	100	119	4	123
1	1	1	1	1	1	1	1	100	119	4	123
1	1	1	1	1	1	1	1	100	119	4	123
1	1	1	1	1	1	1	1	100	119	4	123
1	1	1	1	1	1	1	1	100	119	4	123
7	7	14	14	16	14	7	14	700	833	31	876

Dalla COMMISSIONE MILITARE  
Torino li 9 Gennaio 1800

## STATO

Della paga fissata sul piede Austriaco ai sotto-nominati Individui Militari Piemontesi de' Reggimenti di Fanteria Nazionale d'Ordinanza, e Provinciale in tempo di Guerra.

	Razioni al giorno		Moneta di Piemonte		Totale
	di pane	di vino	Paghe al mese	Decorato al mese	
<b>STATO MAGGIORE</b>					
Colonnello	9	10	440 19 9		440 19 9
Tenente Colonnello	6	8	255 15 4		255 15 4
Maggiore	6	8	206 4 8		206 4 8
Ajutante Maggiore	2	2	100		100
Foriere per cadun Uffiziale	1	1		17 6	17 6
Quartiermastro	1	1		8 3 6 8	8 3 6 8
Cappellano	1	1		75	75
Chirurgo	1	1		115 10 4	115 10 4
Sotto-Chirurgo	1	1		40	40
Sergente Maggiore	1	1		36 3 6 2	36 3 6 2
Tamburro Maggiore	1	1		20 8 2	20 8 2
Caporale Maggiore	1	1		16 11 4 2	16 11 4 2
Prevofo	1	1		22 16 4	22 16 4
Archiere	1	1		9 16 4 2	9 16 4 2
<b>UFFIZIALI, BASSI UFFIZIALI, SOLDATI, ED ALTRI TANTO DE' GRANATIERI, CHE DE' FUCILIERI.</b>					
Capitano	3	4	166 0 6		166 0 6
Luogotenente o primo Tenente	2	2	61 10 8		61 10 8
Sotto-Tenente o 2. Tenente	2	2	52 10		52 10
Foriere Schizzo come sovra	1	1		17 6	17 6
Sergente	1	1		22 10 2	22 10 2
Caporale	1	1		13 10 2	13 10 2
Tamburro	1	1		9 2	9 2
Piffaro	1	1		9 2	9 2
Fallegname	1	1		9 2	9 2
Soldato Granatiere	1	1		10 2 6 2	10 2 6 2
Soldato Fuciliere	1	1		9 2	9 2

Forza del primo Battaglione d'un Reggimento di Fanteria Nazionale d'Ordinanza.

A tenore dell'Ordine di S. E. il sig. Barone de MELAS Comandante Generale delle Armate Imperiali in data dei 26 novembre 1799.

COMPAGNIE	STATO MAGGIORE											UFFIZIALI, BASS'UFF., SOLDATI E ALTRI													
	Colonnello Maggiore	Ajutante Maggiore	Quartier-Mastro	Cappellano	Chirurgo	Sotto-Chirurgo	Sergente Maggiore	Tamburro Maggiore	Caporale Maggiore	Prevofo	Archiere	Totale	Capitani	Primi Tenenti	Secondi Tenenti	Sergenti	Caporali	Tamburri	Piffari	Fallegnami ed Armaruoli	Soldati	Totale	Forieri Schizzi	Totale di tutto	
Stato Maggiore	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													12
Granatieri																					100	119	4	123	
1. Fucilieri																					100	119	4	123	
2.																					100	119	4	123	
3.																					100	119	4	123	
4.																					100	119	4	123	
5.																					100	119	4	123	
6.																					100	119	4	123	
Totale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7	7	14	14	56	14	7	14	700	833	31	576	

N. B. Questo stesso Stato servirà per i Battaglioni Provinciali, colla differenza, che ciascuno di questi avrà un Luogotenente-Colonnello in vece del Colonnello ove questo già non vi sia.

Dalla COMMISSIONE MILITARE  
Torino li 9 Gennaio 1800



**ISTRUZIONI**  
 PER LI REGGIMENTI DI CAVALLERIA  
 E DRAGONI

**L**e paghe, e vantaggi assegnati ad ogni Individuo dei Reggimenti di Cavalleria, e Dragoni a tenore dell' unito stato, avranno luogo dal primo del corrente gennajo.

La paga verrà corrisposta a giorni pendente l'anno dal Brigadiere al Soldato inclusivamente, in modo che per il giorno 31 d'ogni mese, 28, e 29 di quello di febbrajo faranno per essa compresi.

Le razioni di pane devono essere d'oncie trent'una e mezza caduna peso di Piemonte.

Le piazze di foraggio faranno regolate ogn'una in ragione di libbre quindici di fieno, e coppì due e tre quarti di biada, peso, e misura di Piemonte per gli Uffiziali, e di libbre dodici di fieno, e coppì due e tre quarti biada per li Chirurghi, Sotto-Chirurghi, e Cappellani, e per queste avranno solo

dritto a'perceverle quegli Uffiziali, ed altri Individui, che saranno provvisti di cavalli effettivi, di cui dovranno far constare, purchè non eccedenti il numero delle piazze fissate in detto stato.

Il Comandante dei Reggimenti in esecuzione degli ordini di S. E. il Generale Comandante delli 7 dicembre scorso, incaricherà un Uffiziale, ed un Bas' Uffiziale di tutti li dettagli, che riguardano le sussistenze, ed avrà l'attenzione di far sempre prendere il pane per quattro giorni, regolandosi in modo, che il Reggimento sia sempre pagato anticipatamente per due giorni almeno.

Tutte le quitanze, sia per il pane, che per il foraggio, e per tutte le provviste in generale dovranno sempre essere sottoscritte dal Comandante del Reggimento, il quale è risponsale di tutto ciò, che riguarda l'economia del Corpo. In mancanza però del Comandante, saranno sottoscritte da quell'Uffiziale, che da esso verrà specialmente per ciò autorizzato. Saranno esse visate dal Commissario di guerra, ed Uffiziale del Soldo; e dovranno esser distese secondo la formola qui appresso

indicata, ed il Reggimento registrerà sempre la controquitanza firmata dai Magazzinieri, o Provveditori per essere nel caso di giustificare in ogni tempo quanto ha egli ricevuto.

G'individui del Reggimento non possono fare delle quitanze particolari, dovendo ciascuno d'essi ritirare dal Reggimento ciò, che loro è dovuto; nel caso poi, che si trovassero in distaccamento, sono essi autorizzati a fare le loro quitanze particolari, avendo sempre attenzione di ritirare le controquitanze, che essi devono quindi rimettere al Reggimento per ivi essere registrate.

Nei cinque mesi d'inverno, cioè dal primo novembre in 31 marzo li primi, secondi Tenenti, e Cornetta, e l'Ajutante Maggiore godranno della gratificazione di legne quindici al giorno, se di bosco dolce, e di legne dodici se forte, che l'Uffizio generale del Soldo farà loro distribuire dal giorno dell'organizzazione dei rispettivi Corpi a quelli presenti ai medesimi, e dal primo del corrente rispetto a quelli, che già si trovano in attività di servizio, mediante contema, ossia quitanza visata dal Commissario di guerra, od

Ufficiale del Soldo, e dove non si prenda in natura, verrà loro corrisposto l'importare dall'Uffizio generale del Soldo al prezzo corrente per caduno al mese, sulle dichiarazioni dell'Uffizio del Soldo.

La provvista del vestiario, cappello, calzetti, ed altre parti d'equipaggio continuerà a farsi dall'Uffizio, come si è praticato per il passato.

L'Uffizio farà corrispondere in livranza alli rispettivi Capitani di Cavalleria, e Dragoni lire trecento cinquanta all'anno per l'ingaggiamento di sette reclute numero corrispondente ad un dipresso alla decima parte della forza della loro Compagnia, ossia mezzo Squadrone, onde metterli in istato di mantenerla al suo complet, regolato tale ingaggiamento a lire cinquanta caduna recluta; la limitazione del tempo del servizio del Soldato di Cavalleria, o Dragoni dovrà essere d'anni dieci come per l'addietro.

Affinchè li Capitani siano in obbligo di mantenere le Compagnie, ossia mezzi Squadroni al complet fissato dall'unita Tabella, l'Uffizio non corrisponderà loro la somma per caduno dei Bas'-Uffiziali, e Soldati annualmente

stabilita per la manutenzione dei loro equipaggi, che sull'effettivo numero d'essi risultante alle mensuali reviste.

Essa somma, avuto riguardo alle circostanze attuali, è fissata per caduno de' Forieri Maggiori, Brigadieri, Trombetti, e Soldati compresi pure li Maniscalchi, Frater, e Sellajo tanto di Cavalleria, che di Dragoni, a lire dodici, soldi dieci come sotto:

Per li guanti a ls. 16. ll.	0	16	0
Raccomodo dell'armi. „	1		
8. <sup>a</sup> parte de' centuroni a 3 10 8 . . . „		8	10
8. <sup>a</sup> parte de' fabri a 7. „	0	17	6
4. <sup>a</sup> parte de' fodri d'essi a ll. 3 . . . „	0	15	
3. <sup>a</sup> parte de' fodri di ba- jonette a 12 6. „	0	4	2
8. <sup>a</sup> parte delle bandol- liere, e giberne a 10. „	1	5	
8. <sup>a</sup> parte de' stivali, spe- roni a 18 8 . . . „	2	6	
7/8. parte raccomodo d'essi a 1 . . . „	0	17	6
Bonificazione per l'ef- portazione de' disertori, ed altre casualità a ll. 4. „		4	
	<hr/>		
	ll.	12	10

Oltre la suddetta bonificazione verranno corrisposte dall'Ufficio lire quindici annue per caduno de' uomini a cavallo dal Marefciallo di Logis al soldato inclusive, non compresi però li Maniscalco, e Sellaro, per la manutenzione dell'equipaggio, e medicinali del cavallo, e questa bonificazione avrà sempre luogo per un terzo di più dei cavalli, che risulteranno effettivi alle reviste, sempre che essa non ecceda il complet dei cavalli fissati dall'ingiunta Tabella, onde li Capitani possano avere un proporzionato compenso, anche per quegli equipaggi, che per mancanza di cavalli, conservano in fondo, pei quali resta dovuto lor un riguardo.

Le parti d'equipaggio del cavallo, e le altre spese relative rilevanti a detta somma restano stabilite come segue.

La 10. <sup>ma</sup> parte delle selle			
comp. a ll. 57 15 cad. ll.	5	7	6
9/10 Raccomodo d' esse			
a ll. 5 . . . . . „	4	10	
2/3 Striglie, e brosse a			
ll. 1 15 . . . . . „	1	3	4
2/3 Cavezze a fs. 20. „	0	13	4
8. <sup>a</sup> Parte coperte di lana. „	0	5	10
Medicin. de' cav. a ll. 3. „	3		
	<hr/>		
	ll.	15	

Si previene, che il trattenimento degli uomini sì a piedi, che a cavallo continuerà ad essere in massa Divisione per Divisione, secondo è stato stabilito col Regolamento, che era in vigore all'epoca degli 8 dicembre 1798.

La ferratura de' cavalli si continuerà a corrispondere dall' Ufficio come per lo passato.

Li Soldati veterani d'anni trenta di servizio continueranno a godere dell'alta paga di lire nove l'anno dal primo del mese susseguente, in cui saranno ammessi in tale qualità.

La stessa regola si osserverà per li Soldati, che verranno promossi Bas's' Uffiziali, od allorchè passeranno d' un posto all' altro di Bas's' Uffiziale.

Li Foriere Maggiore, Brigadieri, e Soldati continueranno a godere della caserma come per l'addietro, comprensivamente all' Arciere, il quale benchè col letto intiero non riceverà la legna, che in proporzione di mezzo letto.

Si passeranno dall' Ufficio letti due, e mezzo per ogni mezzo Squadrone senza bosco al giorno per gli ammogliati.

Gl' Individui, che cadranno ammalati saranno in avvenire ritirati, curati,

e mantenuti nello Spedale Imperiale, e Reale mediante il trattamento per questi stabilito.

Dal Comandante il Reggimento si fisserà un infermiere per ogni dieci ammalati, che passeranno all' Ospedale, esso verrà scelto fra le Compagnie del Battaglione Invalidi ove ve ne sono, e in difetto fra li Soldati meno abili al servizio attivo.

Tali Infermieri faranno annotati in rivista come comandati all' Ospedale, affinchè non restino esclusi dalla paga, come devono esserlo gli ammalati, li quali pendente il loro ricovero nel medesimo non godranno che del solo deconto.

Quegli Uffiziali, Bas's-Uffiziali, e Soldati, che si trovano decorati del distintivo della Medaglia d'oro, o d'argento, continueranno a gioire della doppia, o metà paga fissata loro rispettivamente assegnata dal Regio Regolamento 21 maggio 1793.

Quanto alla bonificazione del maggior prezzo del sale cesserà dal primo del corrente mese, attesochè li Bas's-Uffiziali, e Soldati sul piede Austriaco la perceveranno dalle rispettive Comuni al prezzo portato dalla tassa stabilita per ordine del Generale Comando.

Li Comandanti dei Corpi restano sotto la loro risponsabilità tenuti di far seguire la solita prescritta consegna all' Ufficio del Soldo delle giornalieri variazioni, che seguono ne medesimi, ed in campagna, tanto essi quanto li Comandanti de' Distaccamenti faranno di quattro in quattro giorni trasmettere a detto Ufficio lo stato da essi sottoscritto di dette variazioni seguite pendente detto tempo.

Dai Commissarj di Guerra, od Uffiziali del Soldo si continueranno a tenere secondo il solito gli opportuni giornalieri, ed a dare le prescritte riviste giusta li Regj Regolamenti. Nel resto si richiamano all' osservanza tutte quelle Reali provvidenze, Ordini, Editti, ed altre Costituzioni riguardanti l' Ufficio generale del Soldo, cui non è col presente derogato.

*Dalla Commissione Militare.*

Torino li 15 gennajo 1800.





## STATO

*Della paga, e vantaggi fissati in tempo di Guerra  
sul piede Austriaco ai sottominati Uffiziali,  
Bass' Uffiziali, e Soldati de' Reggimenti  
di Cavalleria, e Dragoni.*

	Razioni al giorno		Moneta di Piemonte		
	num di giorni		Paghe al mese	Decor to al mese	Totale
<b>STATO MAGGIORE</b>					
Colonnello Comandante . . .	9	13	477 15 1		477 15 1
Tenente Colonnello . . .	6	10	291 3 9		291 3 9
Maggiore . . .	6	10	236 4 3		235 4 3
Ajutante Maggiore . . .	3	4	125		125
Quartiermastro . . .	1	1	83 6 8		83 6 8
Scudiere . . .	1	1	54 2 4		54 2 4
Cappellano . . .	2	2	60		60
Chirurgo . . .	3	3	114 15		114 15
Sotto-Chirurgo . . .	1	1	40		40
Fornere Maggiore . . .	1	1	18 6 8	1 8 4	14 15
Prevolto . . .	1	1	50		50
Archiere . . .	1	1	9	1 8 4	10 8 4
<b>MEZZI SQUADRONI, OSSIAN COMPAGNIE.</b>					
Capitano . . .	3	6	180 15		180 15
Primo Tenente . . .	2	4	84 9		84 9
Secondo Tenente . . .	2	4	71 11 4		71 11 4
Cornetta . . .	2	4	61 10 8		61 10 8
Maresciallo di Logis . . .	1	1	54 2 4		54 2 4
Brigadiere Sotto-Scudiere . . .	1	1	20	1 8 4	21 8 4
Brigadiere . . .	1	1	16 13 4	1 8 4	18 1 8
Maniscalco . . .	1	1	11 5	1 8 4	12 13 4
Sellaro . . .	1	1	11 5	1 8 4	12 13 4
Trombetta . . .	1	1	33 15	1 8 4	35 3 4
Soldato comune . . .	1	1	11 5	1 8 4	12 13 4

*N. B. Li Carabinieri e Granatieri ne' Reggimenti Cavalleria, e  
Dragoni restano soppressi.*

Dalla COMMISSIONE MILITARE. Torino li 15 Gennajo 1800.



## ADDIZIONI

ALLE ISTRUZIONI PER LI REGGIMENTI  
DI FANTERIA, E CAVALLERIA  
PIEMONTESE.

**A**vendo S. E. il signor Generale in capo dell'Armata Imperiale Austriaca in Italia, ed in Piemonte, con suo ordine in data delli 3 febbrajo del corrente anno trasmesso alla Commissione Militare, graziosamente accordato, che col primo di detto febbrajo possano le Truppe Piemontesi, che vengono organizzate, ricevere la paga dalla Cassa Imperiale Austriaca di guerra sul piede Austriaco, come pure il pane, e foraggio dalli magazzini stessi, che servono, e serviranno per la suddetta Armata; ed essendo quindi per assicurare l'interesse reciproco nei pagamenti, ed altre somministrazioni, che si faranno, di tutta necessità lo stabilimento d'un sistema d'economia, mediante il quale evitare si possano tutti gli errori, e cautelare nel tempo stesso le rispettive Amministrazioni d'ambi gli Stati nelle spese a tal fine occorrenti, resta stabilito quanto segue.

Primo. Le recenti Istruzioni della Commissione Militare approvate da S. E. il signor Generale in capo dell'Armata Imperiale Austriaca, e già spedite alli rispettivi signori Comandanti dei Corpi di Fanteria, Cavalleria, e Dragoni, che si formeranno, relative alla forza dei Battaglioni, alle competenze sì in denaro, che in natura sul piede Austriaco, oltre tutte quelle osservazioni, che per maggior chiarezza si sono riconosciute necessarie d'aggiungervi, vengono colla presente confermate.

2. Li Battaglioni, e Divisioni Piemontesi organizzati, che faranno, resteranno a disposizione di S. E. il signor Generale in capo dell'Armata Imperiale Austriaca, e dovranno perciò li signori Comandanti di detti Corpi eseguire le disposizioni, ed ordini, che riceveranno dalli rispettivi signori Generali Austriaci rispetto al servizio, ed affinchè detti signori Generali siano di continuo informati dello stato effettivo di dette Truppe, li signori Comandanti ne faranno al signor Generale Austriaco, da cui essi faranno comandati, li dovuti, e ben detagliati rapporti.

3. Non essendovi innovazione circa il sistema economico per le Truppe

Piemontesi, continuerà ad osservarsi per esse l'antico metodo d'economia prescritto dalli veglianti Regolamenti, Ordini, e Costituzioni, che si richiamano, onde vengano rigorosamente osservati, ma siccome deve ora ciascun Battaglione, e Divisione ricevere direttamente dalla Cassa Imperiale di guerra il necessario denaro per le loro paghe in virtù delle assegnazioni, che verranno spedite dal Commissariato Imperiale, affine questi pagamenti possano eseguirsi con soddisfazione d' ambe le Parti, e non vengano ritardati, verrà fissato, e nominato dall' Ufficio generale del Soldo per cadun Battaglione, e Reggimento di Cavalleria, e Dragoni un signor Commissario di guerra, od Ufficiale del Soldo Piemontese, il quale dovrà continuamente rimanere presso il rispettivo Corpo, che gli verrà assegnato d'ispezione, e rispondere delle sue operazioni, e dell'amministrazione economica, che gli verrà affidata; tale Soggetto oltre la solita tenuta dei giornalieri per assicurare le variazioni, sarà obbligato, e dovrà quindi eseguire mensualmente, e con tutta puntualità la prescritta rivista al Corpo, cui è applicato, sulla quale deve stabilirsi la paga dovuta al medesimo.

4. Dovendo le Truppe Piemontesi riscuotere la loro paga dall' Erario Imperiale, dovranno le prescritte mensuali reviste darsi dal signor Commissario di guerra, od Ufficiale del Soldo suddetti, previo il solito avviso al Comandante, che si ritroverà sul luogo, ove trovasi il Corpo, la mattina per il dopo pranzo, e la sera per la mattina seguente, onde faccia prender le armi al medesimo, e sarà cura particolare dei predetti signori Commissari di guerra, od Ufficiali del Soldo di dare a semplice richiesta del signor Generale, o Comandante Imperiale, sotto li cui ordini si ritroverà il Corpo, al quale è affetto, tutte quelle notizie toccanti lo stato del Corpo medesimo, ch' egli ritrovasse necessarie d' avere, e di comportarsi in modo tale a comprovargli il dovuto rispetto, e considerazione.

5. Osservato tal metodo, ed eseguite in tal maniera le reviste mensuali, dovrà queste presentare al predetto sig. Comandante del luogo per il suo *Vista*, e per trasmetterle quindi indilatadamente all' Ufficio generale del Soldo, onde le giungano in tempo abile per poter formare senza cagionar ritardo alla Truppa, il conto, ossia livranza della

paga mensile dovuta ad ogni Battaglione, o Divisione; questa di poi compilata, assicurata, e sistemata, dovrà in debita forma sottoscritta dal Capo di detto Ufficio generale, e certificata dal Controllore applicato al medesimo, esser consegnata al signor Commissario Imperiale di guerra destinato alle assegnazioni delle paghe per le suddette Truppe Piemontesi, onde cautelarlo per l'importare delle medesime. Li conti dovranno essere di mese in mese saldati, e siccome questo saldo non può formarsi che dopo maturato il tempo, per cui restane dovuto il pagamento, e che li Corpi non hanno fondo di cassa per poter anticipare il denaro per pagare il prestito dal Sergente al Soldato inclusive, di cinque in cinque giorni, come osservasi presso le Truppe Austriache, verrà dal Commissariato Imperiale di guerra in ogni mese a proporzione dello stato effettivo d'ogni Battaglione, o Divisione, sottoscritto dal signor Comandante d'esso, e visato dal Commissario di guerra, od Ufficiale del Soldo, a titolo d'abbonconto, assegnata una somma di danaro, che verrà poi incontrata in detti conti, o livranze finali, di modo

che tale incontro mensile col saldo del rimanente avere, dovrà eseguirsi nello spazio di due successivi mesi, per esempio, per il mese di febbrajo al più tardi nel mese di aprile. Tali assegnazioni dovranno essere quitanzate dal Comandante del Corpo, o da quell'Ufficiale, che sarà per ciò dal medesimo con sua dichiarazione in iscritto autorizzato specialmente, ancorchè fosse questo il Quartiermastro del medesimo; e sopra le medesime assegnazioni, o quitanze verrà dal Cassiere di guerra eseguito il pagamento, e rimessa contemporaneamente una cedola da lui sottoscritta al ricevidore del danaro, il quale dando poi conto al Corpo della somma ricevuta, la dovrà produrre, affine li rispettivi signori Comandanti dei Corpi possano essere in conoscenza in quali specie di moneta siasi eseguito il pagamento fatto dalla Cassa Imperiale di guerra.

6. Li signori Comandanti, non che li Commissarij di guerra, ed Ufficiali del Soldo s'atterranno alle antecedenti Istruzioni, rispetto alle somministranze del pane, foraggio, e caserme restando al caso di contravvenzione alle medesime rispettivamente rispnsali; restando

94  
però dalli 16 dell' andante mese di febbrajo abolita la distribuzione già ordinata del riso a tutte le Truppe, restano dette Istruzioni in tal parte soltanto presentemente derogate.

7. Le spese dell' ingaggiamento, raggiamiento, vestiario, corame, ed altri oggetti indispensabili per l'organizzazione de' rispettivi Corpi resteranno a carico delle Regie Finanze Piemontesi, e così pure il deconto, come una competenza accordata all' individuo, onde provvedere il medesimo del necessario in camigie, scarpe, ghette, ed altro; e detto deconto verrà corrisposto dall' Ufficio generale del Soldo in ogni quartiere, come per l' addietro.

8. La somministranza dell' Arsenale dei necessarj fucili, e sciabie, quest' ultime però solo per li Bass' Uffiziali, Tamburri, Piffari, Falegnami, e Granatieri, come pure delle appie, ed ap-piotti, verrà continuata sul metodo finora praticato, cioè per mezzo d'assegnazioni del Commissariato Imperiale di guerra, a misura che verranno ricercate, dandone il dovuto rapporto, lo che si osserverà pure per le munizioni di guerra, che abbisogneranno.

9. Non potendosi sul momento far

95  
sommministrare le necessarie tende, ed essendo d'altra parte indispensabile di provvedere le Truppe delle marmitte, l'Ufficio generale del Soldo farà intanto provvedere ad ogni Corpo undici marmitte per Compagnia, e due per i Cannonieri, e rispetto alla Cavalleria, e Dragoni si faranno distribuire sette marmitte per ogni Compagnia, e lo stesso generale Ufficio farà pure corrispondere soldi 10 il mese per la manutenzione in buono stato per ogni cassa da tamburro.

Frattanto si daranno le opportune provvidenze per la provvista de' necessarj muli in ragione di dieci per Battaglione, cioè uno per Compagnia per trasporto di dette marmitte, altro per il Cappellano, uno per il Chirurgo Maggiore, altro per lo Stato Maggiore. Per la Cavalleria, e Dragoni ne verranno assegnati num. 9 per Reggimento, cioè uno per ogni due Compagnie, uno per lo Stato Maggiore, altro per il Cappellano, ed altro per il Chirurgo Maggiore.

10. Dovendo gli ammalati dei rispettivi Corpi Piemontesi essere ricoverati negli Spedali Austriaci, si faranno questi consegnare ai medesimi muniti d'una

carta sottoscritta dal Comandante, od Ufficiale della Compagnia, in cui verrà notato il nome, cognome, qualità dell'ammalato, il Reggimento, le parti di vestiario, armi, e corami, ed altri effetti, che recherà seco, e per qual giorno è stato soddisfatto sì della paga, che della sussistenza, ritirandone dallo stesso Spedale dichiarazione, affine la Compagnia possa ad ogni evento far constare della remissione dell'uomo all'Ospedale suddetto.

11. Essendo, in tempo di guerra massime, perniciosissimo per il servizio, e di grande importanza, l'abuso introdotto delle absenze senza il debito permesso, viene ciò per sempre rigorosamente proibito, ed a tal fine se ne rendono risponsali li rispettivi signori Comandanti, ed Ufficiali, punto non dubitando, ch'essi si adopreranno per l'osservanza d'una ben esatta, e rigorosa disciplina militare, e che l'absente senza licenza farà da essi fatto punire col massimo rigore, e finalmente che li signori Comandanti suddetti si faranno tutto l'impegno di dimostrare l'attaccamento, che hanno per il servizio, come pure il rimanente delli signori Ufficiali, i quali si faranno certamente

un punto d'onore di servire con tutta l'esattezza, animando coll'esempio la Truppa a comportarsi valorosamente per il comun bene, e per quello principalmente della Patria, e dello Stato.  
Torino li 10 febbrajo 1800.

*Dalla Commissione Militare*

DE BOMPORT Presidente.

## ARTICOLI DI GUERRA

**E**ssendo di somma <sup>1.</sup> essenzialità, che le Truppe Piemontesi, le quali hanno in ogni tempo date chiare prove di fedeltà, ed attaccamento al loro Sovrano, e di ubbidienza, e sommissione alle sue leggi, conoscano gli Articoli di guerra, che, a norma delle sue intenzioni, dovranno scrupolosamente osservare, giusta l'espressione del giuramento di suo consenso da esse già prestato, o che devono prestare; dalla Commissione stabilita per l'organizzazione delle Truppe suddette si sono compilati, come segue, gli Articoli sovracitati, che dovranno da ogni Militare di qualsivoglia grado essere considerati, come legge, e regola assoluta in tutti i casi nei medesimi espressi, o non riferibili alle vigenti Leggi del paese, ed agli altri Editti, e Regolamenti militari.

## ARTICOLI DI GUERRA 99

**P**rima di tutto le Truppe Piemontesi presteranno il giuramento, secondo la formola inserita in fine de' presenti Articoli, promettendo di lealmente, e fedelmente servire durante la presente guerra, d'obbedire ai Generali, Colonnelli, Ufficiali dello Stato Maggiore, ed agli altri Ufficiali sì superiori, che subalterni destinati a comandarli contro, e verso l'inimico, e di eseguire puntualmente, e da persone d'onore tutto quello, che essi loro comanderanno.

Chiunque contravviene ad un tal dovere, e manca di subordinazione nel servizio, farà reo di morte senza perdono.

La fedeltà, e l'ubbidienza indicate in quest' articolo non riguardano solamente la sorta di servigj, che impongonsi ordinariamente ai Soldati, come marcie, guardie a piedi, e a cavallo, distaccamenti ec., ma abbracciano ancora i servigj, che i Militari poteffero rendere in vantaggio del Sovrano con opere manuali, e veruno potrà rifiutare neppure tali servigj straordinarj senza incorrere in una pena proporzionata.

2.  
Ogni Militare s'asterrà da parole, e azioni empie, e deve anzi implorare da Dio la vittoria contro il nemico, rendersi al servizio divino subito che ne farà dato il segno, ed assistere al medesimo senza assentarsene.

Chiunque proferirà parole di bestemmia, e farà azioni di tal genere, o che indurrà col suo esempio altri a simili delitti, incorrerà nelle pene stabilite dalle Generali Costituzioni lib. 4, tit. 34, cap. 1.

Quest'articolo deve applicarsi egualmente a chiunque componesse, o spargesse libri, o scritti fatti ad oggetto d'evitare la Religione, e di guastare i costumi, come anche a quelli, che professassero pubblicamente principj tendenti all'irreligione, ed immoralità.

3.

Chiunque provocasse la ribellione, e fosse convinto d'averne ayuta l'intenzione, sarà irremissibilmente punito di morte.

Incorrono in tal delitto quelli, che in conciliaboli più, o meno numerosi tenessero discorsi di cattiva intenzione contro il Sovrano, o contro i loro Superiori, il servizio, e l'ordine pub-

blico, o che proferissero giudizi capaci di far cattiva impressione nello spirito degli ascoltatori. Incorre egualmente in tal delitto chiunque tentasse liberare un reo di prigione, gridasse grazia al momento della sua esecuzione, o cercasse d'impedire in qualche altro modo l'esecuzione della sentenza. Egualmente delitto di ribellione sarà il presentarsi in maggior numero di quattro ai suoi Superiori per far loro delle lagnanze. Il parlare insolentemente ad un Superiore è riguardato come un delitto d'insubordinazione, ma se questo succedesse in presenza di molti altri, farà anche delitto di ribellione.

4.

Chiunque proferirà parole, o terrà discorsi capaci d'eccitare un'insurrezione, sarà punito di pena corporale, o di morte, secondo la gravità del caso.

Ciò deve egualmente intendersi di qualunque discorso, o scritto capace di suscitare un tumulto.

Ma quelli poi rendono più particolarmente, e più gravemente rei d'un tale delitto, che compongono, e spargono libri, e scritti contro la dignità del Sovrano, o la Costituzione dello Stato, o che propagano pubblicamente

ne' loro discorsi principj mediatamente, o immediatamente tendenti al cambiamento, o all'alterazione della Costituzione. ..

5.

Chiunque ha corrispondenza col nemico, e tutti i rei di qualunque altra sorte di tradimento, e i loro complici, faranno irremissibilmente appiccati. Sarà punito egualmente chiunque ricusasse combattere, e l'Ufficiale, che in tal caso non uccidesse immediatamente il Soldato sotto i suoi ordini, incorrerebbe la pena d'infamia.

Benchè in quest'articolo si tratti propriamente d'una corrispondenza proditoria col nemico, e co' suoi alleati, mediante la quale o in iscritto, o a voce, o per mezzo d'un terzo, o a segni, o in qualunque altro modo si dassero al nemico notizie pregiudicievole al servizio, sia comunicandogli il piano d'una Fortezza, o di un Paese, o le tabelle di servizio, e delle provvisioni, e altre di simil genere, con che si diviene spione del nemico, è pure anche in rigore proibito l'aver una corrispondenza benchè indifferentissima coll'istesso nemico, senza averne chiesto il permesso, ed in tal caso il

Militare, che ha una tale corrispondenza, dovrà mostrare sempre al suo Superiore sì le lettere, che scrive, come quelle, che riceve.

E' pure riguardato come una specie di tradimento più, o meno grave, secondo le circostanze, lo spargere notizie false, le quali potessero produrre lo scoraggiamento nelle Truppe, o nel Popolo. E' ugualmente delitto il propagare notizie cattive, benchè vere.

I complici di queste sorta di tradimento, come pure quelli, che ne hanno notizia, e non le denunciano, si rendono rei dello stesso delitto, e per conseguenza parteciperanno alla stessa pena.

Il caso poi, nel quale un Soldato rifiutasse di combattere, non deve intendersi solamente di chi lo facesse per aperta disubbidienza, o per ostinazione, ma anche di chi col nemico si tenesse da parte fuor della mischia per viltà, o che fuggisse del tutto, mentre si nell'uno, che nell'altro caso si viene a violare il solenne giuramento prestato, e ad agire come un ladro, che ruba al suo padrone la sussistenza, che da lui riceve; ma siccome importa assaiissimo, che la pena colpisca immediatamente il



reo, altrimenti dalla dilazione del suo castigo potrebbe arrivare la perdita dell'armata, e di tutto il paese, resta ingiunto ad ogni Ufficiale sotto pena inevitabile d'infamia di uccidere sul momento il Soldato sotto i suoi ordini, che si rendesse reo di tale infedeltà.

6.

Chiunque deponesse il falso tanto negli affari civili, che criminali, come parimenti gl'instigatori, subornatori, mediatori, e induttori de' testimonj falsi, ed altri cooperatori alle false testimonianze, incorreranno nelle pene prescritte dalle precitate generali Costituzioni lib. 4, tit. 34, cap. 11.

7.

Chiunque facesse violenza ad una Guardia, farà punito di morte. Nè qui s'intende di parlare solamente di quelli, che effettivamente mettessero le mani addosso alle guardie, alle sentinelle, o salveguardie, mentre sono in funzione, ma di quelli ugualmente, che facessero loro opposizione, o non si sottomettessero all'arresto loro intimato, o da ordinanze, o dal semplice ordine de' Superiori. Rendesi ugualmente reo di simile delitto chiunque essendo già in arresto, usasse la violenza per sottrarsi

colla fuga, o chi avendo già forzata la posizione, fosse sorpreso sul momento di fuggire, e nel primo caso non si dovrà aver riguardo a far fuoco sul fuggitivo per ammazzarlo, ma nel secondo caso non si dovrà aver ricorso a questo spediente, che nel caso estremo di non poter fermar il fuggitivo.

8.

Chiunque dasse mano alle armi contro la pattuglia, farà punito di morte.

Siccome la pattuglia, e ronda ha essa pure una guardia, così deve anche a lei applicarsi l'effetto determinato nell'articolo antecedente.

9.

Si rispetterà ne' debiti modi ogni sentinella, ed ogni altra guardia, e chi a ciò mancasse, farà punito severamente.

Il fine dell'articolo si è, che niuno si permetta la menoma insolenza contro le sentinelle, o altre guardie, pattuglie, ronde, e salveguardie, ma che anzi chiunque usi loro i dovuti riguardi; quindi è, che niuno ardirà, quando una sentinella, od altra guardia gli intima qualche cosa, di operare contro il di lei avviso, e molto meno deve ardire di risponderle impertinentemente, o disputare con lei, e fare dei gridi in vicinanza della medesima.

Quella sentinella, che si addormentasse sia in campagna, che in guernigione, o che abbandonasse il suo posto prima d'essere cambiata, sarà fucilata; essendo le sentinelle come gli occhi d'una Fortezza, o d'un' Armata, che per la loro negligenza corrono rischio d'essere sacrificate colla perdita dell'onore, della roba, e del sangue.

Se una sentinella per indisposizione corporale non potesse più stare al suo posto, o per dimenticanza del Bas's-Ufficiale non fosse cambiata all'ora debita, in tal caso deve essa chiamare la sentinella più vicina, o quella del Corpo di guardia, se è più vicina, perchè vengano a cambiarla.

Deve pure la sentinella, che abbia avuta la parola, aver cura di ben tenerla in mente, e nel caso, che una sentinella al passaggio della ronda, o della pattuglia desse una parola falsa, dovrà cambiarsi subito quel fazionario, e sarà punito rigorosamente; ma in presenza del nemico una sentinella rea di tal mancanza sarà punita con maggior severità, e tradotta anche ad un giudizio di guerra.

Nessuna sentinella poi si lascerà cam-

biare sotto pena di grave responsabilità senza l'accompagnamento d'un conduttore.

Sarà trattato con egual rigor anche ogni Ufficiale, e Bas's-Ufficiale, che non si trovasse alla visita della sua guardia.

Quest'articolo estendesi a qualunque Comandante di guardia, che si allontani dal suo posto, o distacco, ed un Comandante reo di tale mancanza è tanto più reprehensibile di un altro, in quanto che è a lui affidata principalmente la sicurezzza pubblica; sul che è da osservarsi, che un Comandante non deve uscire dal cordone de' suoi posti di sentinelle, quand'anche i Generali, o quello che è d'ispezione, s'avvicinino al cordone, a meno che riceva espresso ordine.

Chi alla visita del suo posto fosse trovato addormentato, o non si mettesse sotto le armi, incorrerà la stessa pena.

Chi arrivasse ubbriaco al servizio di guardia, sarà messo ai ferri, e secondo le circostanze punito anche d'infamia, o di morte.

Questo non riguarda solamente il

servizio di guardia, ma anche qualunque altro servizio militare di qualsiasi forte; chiunque mancasse a qualsivoglia servizio militare per cagione d'ubbrichezza, sarà messo ai ferri; ma chi in caso d'allarmi, o d'avvicinamento del nemico non fosse in istato di rendersi al suo Squadrone, o alla sua Compagnia, sarà punito con maggior severità, e secondo le circostanze anche d'infamia, e di morte.

13.

Chiunque mancasse per negligenza a montar la guardia, sarà messo ai ferri a pane, ed acqua, o secondo le circostanze punito anche più rigorosamente.

S'intende con ciò, che niuno debba mancare al suo servizio ordinario di guardia, di comando, o qualunque altro servizio militare; e perciò, se qualcheduno non potesse per qualche motivo fondato montare la guardia, o fare altro servizio militare, ne chiederà il permesso di esenzione, nè l'abbandonerà senza essere cambiato, o senza ordine; ed una mancanza a tali prescrizioni farà, in vicinanza del nemico, punita anche di morte; resta inoltre con quest'articolo proibito a chicchessia di far fare, o far finire il suo servizio da

un altro senza il permesso del suo Superiore.

14.

Nessuno ardirà, quando ha preso posto la guardia, cagionare un allarme con gridi, strepito, o colpi di fucile, e ciò sotto pena corporale, o di morte.

In seguito di questa proibizione non sarà permesso in presenza d'un Superiore, o vicinanza d'una guardia, o di adunanza di Truppe, come neppure dove si tiene consiglio, o giudizio di guerra, sguainare la spada, o sciabla con cattiva intenzione, e chi osasse farlo, subirà la pena prescritta qui sopra, quand'anche non avesse con ciò fatto male ad alcuno, così pure quando la guardia smonta, o quando ritorna un Distaccamento, oppure in vicinanza dell'Armata, o di una Fortezza nessuno ardirà scaricare il suo fucile, o sparare qualche altr'arma.

15.

Il Comandante d'una Piazza, che la rendesse senz'averla difesa fino all'ultimo, sarà punito di morte, e li Soldati, che avessero partecipato ad una tal resa, il decimo sarà messo a morte, e gli altri, comandati ai posti più pericolosi.

Non è possibile determinare qui con precisione, in che debba consistere l'ultima possibile difesa d'una Piazza, mentre essa dipende da una quantità di circostanze differenti, quali sono: lo stato della stessa Fortezza, la forza della sua guernigione, le sue provvisioni in viveri, e in munizioni, ed altre cose accidentali, ma però per disculpare un Comandante sulla resa d'una Piazza, non basterà già la sola di lui asserzione, che anzi dovrà essere in istato di legittimarsi mediante il testimonio della sua guernigione; nè in quest' articolo è compreso il solo Comandante, ma sonovi compresi ugualmente tutti gli Ufficiali, giacchè neppur essi potranno allegare per iscusà d'aver obbedito il Comandante se nel caso, che egli avesse risoluto di rendere la Piazza senza necessità, non l'avranno scongiurato, se non gli faranno opposti, e se non l'avranno anche dismesso facendolo prigioniere, in somma se non avranno difesa la Piazza fino all'ultima estremità.

## 16.

Se il Comandante di una Piazza attaccata sentisse parlare da qualche suo Ufficiale, o Soldato, o conoscesse al-

tronde in qualunque de' suoi subordinati una disposizione d'arrendersi, sarà suo dovere il farne pronta giustizia.

Quest' articolo è connesso col precedente, e il far pronta giustizia, vuol dire in questo caso, che il Comandante, secondo la natura de' casi farà giudicare o da un Giudizio di guerra, o sommariamente qualunque Ufficiale, o Soldato, che avesse parlato di resa, oppure l'ucciderà egli stesso immediatamente.

## 17.

L' Ufficiale, o Bas' Ufficiale, che in campagna, nel campo, e in guernigione avrà la guardia sul bastione di una Fortezza, od in altro luogo trincerato, farà il suo dovere attentamente sotto pena corporale, o di morte.

Resta compresa sotto questo articolo anche la guardia de' prigionieri, e arrestati affidati alla risponsabilità di un Ufficiale, o Bas' Ufficiale, e resta altronde prescritto generalmente, che tutti i servizj militari, qualunque essi siano, debbano esser fatti esattamente.

## 18.

Se mai accadesse, che tutta una Truppa, vale a dire, che intiere Compagnie, e Squadroni intieri condotti

al combattimento, non facessero il loro dovere, il loro Ufficiale, che ne avesse colpa, sarà punito d'infamia, o di morte.

19.

Quanto ai Soldati, i rei saranno decimati, ed un decimo appiccato, gli altri saranno comandati ai posti più pericolosi, e porteranno un segno, che li distinguerà dal resto della Truppa, fino a che avranno cancellata con una condotta distinta la lor macchia d'obbrobrio.

Sarebbe superfluo il detagliare qui in che consista il dovere del Soldato, giacchè esso è spiegato ampiamente nel giuramento militare.

20.

I Porta-Stendardi, e le Truppe, che abbandoneranno le loro trinciere, i ridotti, o altri posti senza averne fatta tutta la difesa possibile, saranno puniti nello stesso modo.

Le circostanze devono solo determinare la necessità estrema della ritirata, e tale necessità dovrà essere provata a tutto rigore.

21.

Se fuggissero, come profughi, dei Corpi intieri, s'ecciteranno tre volte

nel termine di sei settimane, assicurando loro un salvocondotto perchè possano tornare a discolparsi.

Quelli, che non tornassero dietro una tal dilazione, e fossero in seguito presi, saranno appiccati; ma quelli, che tornassero, e si discolpassero sufficientemente, saranno rimessi in libertà, quanto agli altri saranno dichiarati proscritti.

22.

In occasione di una battaglia, o di un incontro, a nessun Soldato si permetterà il saccheggio prima che ne sia dato l'ordine: chiunque contravverrà ad una tale proibizione dovrà essere immediatamente ucciso dal suo Ufficiale sotto pena d'infamia per l'Ufficiale.

23.

Li disertori soggiaceranno alle pene ingiunte coll'Editto primo dicembre 1795, che sarà in ogni sua parte esattamente osservato.

Se un disertore si opponesse con aperta violenza, o con armi micidiali a quelli, che lo inseguissero per fermarlo, quand'anche non avesse ferito alcuno, sarà giudicato sommariamente, e subirà la pena di morte prescritta per i casi militari di tal genere.

Non sarà permesso a chicchessia l'entrare, od escire dalle trinciere, o dalle Fortezze per altri luoghi, che per le strade, e porte ordinarie, sotto pena corporale, o di morte.

S' intenderà pure aver mancato a quest' articolo chiunque facesse breccia alle caserme, ed ai quartieri, o vi montasse per disopra ai muri, e ai tetti, dovendosi supporre, che chi cerca passaggi simili, lo fa per non essere veduto, o scoperto, onde la sentinella vicina dovrà fermarlo potendo, e se non può fermarlo, dovrà sparare il fucile contro di lui.

Il rubamento commesso per assalto sulla strada pubblica sarà punito di morte, e il reo sarà appiccato.

Una tale specie di rubamento comprende pure qualunque violenza commessasi fermando i passaggieri, o per rubar loro le loro robe, ed effetti con colpi, o con minaccie, o per forzargli a dare un così detto viatico, o a cambiare contro la loro voglia qualche cosa di valore in altrui di minore, o di nessun valore. I complici di tali delitti faranno egualmente appiccati, quand'

anche gli effetti rubati, od estorti per forza fossero stati restituiti, o fossero di poco valore, giacchè per incorrere in questa pena basta, che il reo sia andato sulla strada pubblica con tale cattiva intenzione, ed abbia così turbato la sicurezza pubblica.

Sarà egualmente considerato come rubamento fatto per assalto in istrade pubbliche qualunque atto di tal genere commesso di proprio arbitrio, e senza autorità contro i sudditi del nemico.

Qualunque violenza contro la sicurezza pubblica sarà punita di morte.

Quest' articolo comprende qualunque violenza esercitata contro la quiete, e la sicurezza pubblica degli abitanti, commercianti, e come anche qualunque violenza commessa senz' ordine in un paese inimico, o contro le salvaguardie protette dai Soldati comandati, o da lettere di protezione.

Chiunque inducesse altri a simil sorta di violenze subirà la stessa pena, e così pure qualunque Ufficiale, o Bass' Ufficiale, che la facilitasse, o tollerasse.

L'omicida sarà punito di morte.

Quantunque questa pena non sia applicabile, che all'omicidio volontario; pure chiunque avesse ucciso un altro col suo fucile per inattenzione, o per negligenza, sarà punito colla prigione, e anche più severamente secondo il caso, se avesse mancato alle precauzioni prescritte.

29.

Chiunque mancasse al suo dovere dinanzi al nemico, e commettesse così un atto della più grande infamia, perderà il suo onore, e sarà punito di morte.

30.

I ladrocinj sono rigorosamente puniti sì in campagna, che in guarnigione, e chiunque avrà rubato qualche cosa benchè di poco valore, oltre il dover restituire la roba rubata, sarà punito secondo l'occasione, e secondo le circostanze del delitto, almeno con una stretta prigione, o col passare per le bacchette.

Un tal infamante delitto, venga esso commesso in danno d'un amico, o nemico, sarà punito coll'estremo rigore a norma delle leggi veglianti, ma non sarà già giudicato come ladrocinio quello, che sarà preso in un sac-

cheggio in paese nemico, semprechè però il saccheggio sia stato comandato.

Chi nascondesse una cosa rubata, o chi trovando una cosa perduta non la denunciasse, sarà trattato come un ladro.

31.

Chiunque rubasse qualche cosa nei magazzini d'Artiglieria, di munizione, d'armi, ed effetti militari, o de' carreggi di provvisione, sarà castigato di pena corporale, o di morte.

E la stessa pena avrà luogo quand'anche la cosa rubata fosse di qualunque siasi tenue valore. Restano ugualmente compresi in questa categoria tutti quelli, che si appropriassero, o azzardassero al giuoco de' denari delle casse de' Reggimenti, delle Compagnie, e Squadroni, e in generale tutti quelli, che rubassero qualsivisa cosa di ragione pubblica, e facessero profitto in vantaggio proprio de' denari confidati loro sotto responsabilità, e facessero con tali denari delle operazioni false.

32.

Il Soldato, che rubasse al suo compagno, ed il servitore, che rubasse al suo padrone, saranno appiccati, secondo la gravità del caso.

Con quest' articolo viene proibito

ugualmente, che l'uno non prenda all'altro a viva forza, od in qualunque altro modo il bottino, o i prigionieri da lui fatti, mentre spetta ai Superiori decidere le liti, che potessero nascere su tali oggetti.

33.

L'Ufficiale, o Bas's-Ufficiale, che avesse parte ad un rubamento fatto per assalto, e anche ad un rubamento di qualunque altra specie, sarà punito come reo del rubamento istesso.

Chi avesse per connivenza lasciato commettere un rubamento, incorrerà egualmente nella stessa pena.

34.

Chiunque d'animo deliberato mettesse fuoco a qualunque luogo di paese amico, e anche in paese nemico, quando non ne avesse avuto l'ordine espresso, sarà appiccato.

Benchè l'espressione d'animo deliberato indichi abbastanza, che non s'intende di parlare d'un incendio accaduto per inavvertenza, pure chi fosse cagione anche d'un incendio di tal natura, non deve essere in tutti i casi giudicato esente di pena, e chi per imprudenza, o per negligenza avesse cagionato un incendio, incorrerà me-

ritamente in una pena arbitraria, e proporzionata alle circostanze di sua colpa.

35.

Nessun Ufficiale riterrà a' suoi Soldati le paghe, l'ingaggio, e viveri, e chi mancasse su ciò, sarà punito colla perdita della sua carica, e con pena corporale, o di morte.

Non per questo sarà permesso in verun modo al Soldato di accusare un Ufficiale come colpevole di ritenersi qualche cosa di ragione del Soldato, a meno che non abbi il Soldato piena sicurezza, che tal cosa gli è realmente dovuta di ragione.

36.

Il Capitano d'Infanteria, e di Cavalleria convinto d'aver mancato alla verità nella rivista sarà privato della sua carica con infamia, e punito come spergiuro.

Intendesi con ciò, che nella rivista, nella contabilità, ed in qualunque altra occasione non si deve commettere la menoma alterazione della verità, nè si deve mai cercare alcun profitto contro le regole dell'onore, e del dovere, come accaderebbe, se per esempio si notasse sul ruolo un uomo, che non esiste, o si passasse sotto silenzio uno,



che è in semestre, o si desse una data falsa della sua uscita al semestre, o del suo ritorno, o si ufassero altri modi soliti; in questa proibizione non solamente vengono compresi i Capitani di Fanteria, e di Cavalleria, ma anche qualunque altro.

## 37.

I prigionieri fatti in guerra, l'artiglieria, armi, munizioni, cavalli, viveri, timpani, stendardi, bandiere, cancellaria, casse di guerra, ed altri simili effetti presi al nemico saranno rimessi al Comando generale dell'Armata sotto pena severa.

## 38.

Ogni Soldato deve aver cura delle proprie armi, munizioni, fornimenti, ed abiti senza impegnarli, e molto meno venderli sotto pena gravissima.

Chiunque gettasse via le armi, e le munizioni dinanzi al nemico per malignità, o per viltà, sarà irremissibilmente punito colla morte.

## 39.

Rispetto alla proibizione del duello si osserverà per intiero il prescritto dalle predette generali Costituzioni lib. 4, tit. 34, cap. 5.

## 40.

Chiunque offendesse, od ingiuriasse altri, sarà severamente punito secondo le circostanze de' casi, e la gravezza del mancamento.

## 41.

Nessun Militare farà la menoma violenza al suo albergatore sotto le pene più severe.

Resta compresa in quest' articolo la proibizione di qualunque eccesso di qualsiasi sorta, onde nessuno ardirà di esigere dal suo albergatore la menoma cosa oltre quello, che gli è dovuto, ma dovrà anzi ciascuno procurare di vivere col proprio albergatore di buona intelligenza.

Un Ufficiale, che maltrattasse con colpi un Gentiluomo, una persona di Magistrato, o un Impiegato pubblico farà punito col massimo rigore, e secondo il caso anche colla cassazione.

Un Bas'-Ufficiale, o un Soldato comune, che si permettesse eccesso simile contro le persone sopra indicate, sarà castigato severamente con pena corporale.

## 42.

Nessuno nè in campagna, nè in guarnigione si absenterà dalla sua truppa

senza espressa permissione, e meno ancora in tempo di notte, sotto le pene stabilite nel Regolamento concernente la disciplina delle Truppe de' 29 gennaio 1795, e nel precitato Editto del primo dicembre stesso anno.

43.

Chiunque alla chiamata della tromba, o del tamburro non si rendesse subito alla sua Truppa, senza aver perciò un motivo valido, sarà messo ai ferri, e secondo il caso punito con pena corporale, o di morte.

Anche in ciò si prenderanno le circostanze del caso nella dovuta considerazione.

44.

L'adulterio, l'impudicizia, la fornicazione, ed il delitto contro natura saranno puniti secondo le leggi del paese.

Non sarà permesso nè in campagna, nè in guernigione d'aver donne mantenute, o concubine, sotto pena di castigo proporzionato.

45.

Non si romperanno nè lezze, nè recinti, nè siepi, nè alberi fruttiferi, e in generale non sarà permesso fare alcun guasto senza un ordine espresso. Restarvi pure comprese tutte le opere

interventi al servizio pubblico, e tal proibizione s'estende anche alle cose appartenenti al paese nemico.

46.

Chiunque guastasse maliziosamente campi, praterie, e giardini sarà punito ad arbitrio, e ciò sì nel paese amico, che nemico, ed anche trattandosi di viveri, e vettovaglie di qualsiasi sorte.

47.

Tutti i delitti civili saranno giudicati secondo le leggi del paese.

48.

Nessuno di qualunque grado egli si offra accogliere, ritenere, nascondere scientemente, e maliziosamente un reo, che avesse contravvenuto ai presenti articoli di guerra, o commessa qualche altra mancanza, e chi osasse farlo, sarà degradato con infamia dalla sua carica, o punito corporalmente, o di morte.

49.

Se in seguito si trovasse utile l'aggiungere, o cambiare qualche cosa ai presenti Articoli, tali aggiunte, o cambiamento dovranno pubblicarsi a suon di tromba, o di tamburro, e dovranno osservarsi esattamente, come se tali prescrizioni, aggiunte, o cambiamenti

fossero attualmente inferiti ne' presenti  
Articoli.

50.

Perchè questi articoli vengano a cognizione di tutti quelli, che riguardano, faranno fatti leggere, e pubblicare ai Reggimenti, alle Compagnie, ai Squadroni in conformità del prescritto dall' articolo 48 del sovracitato Regolamento 29 gennajo 1795, e dovranno pur leggerli alle Reclute, quando arrivano al Reggimento.

*Dopoche saranno stati letti pubblicamente i presenti Articoli di guerra, e che secondo l'ordinanza si sarà fatto alzare il pollice, l'indice, e il medio, l' Uditore, o altri in sua vece leggerà il seguente giuramento, che sarà ripetuto ad alta voce da ciascheduno.*

## GIURAMENTO

CHE PRESTERANNO LE TRUPPE

PIEMONTESI.

**N**oi giuriamo all'altissimo, e potentissimo Iddio, e nella sua presenza Divina giuriamo di restare obbedienti, e sommessi durante la presente guerra al Generale Comandante in capo l'Armata Imperiale d'Italia, e a tutti quelli, che da lui, e in suo nome verranno destinati a comandarci, e particolarmente ai nostri rispettivi Uffiziali, sì Superiori, che Subalterni di qualunque grado essi siano: promettiamo pure di onorarli, rispettarli, e di conformarci esattamente ai loro ordini, e proibizioni: promettiamo anche di condurci sempre con coraggio, fermezza, ed obbedienza, come conviene ad un onesto, e onorato Soldato, e ciò promettiamo di fare sì in marcia, che in guarnigione, sì di giorno, che di notte, e dinanzi al nemico nelle battaglie, affalti, scaramucce, imprese, ed in qualunque altra occasione, ovunque lo esigerà il do-

vere, ed il servizio: promettiamo in fine di osservare in ogni tempo, e luogo gli Articoli di guerra in tutti i loro punti, e di non avere mai con il nemico la minima corrispondenza, ed intelligenza, di non separarci, o allontanarci giammai dal nostro Reggimento, Compagnia, Truppa, Bandiera, o Stendardo, ma bensì di volerli vivere, o morire. Così Dio ci ajuti, e il S. Vangelo per Gesù Cristo. Così sia.

Torino addì 13 febbrajo 1800.

*Dalla Commissione Militare.*

**DE BOMPORT** Presidente.

# INDICE

## DEL TOMO SETTIMO

- O**rdine del Consiglio Supremo per l'accrescimento de' dritti della Gabella della carta bollata. pag. 3  
 Proclama di S. E. il sig. Barone de Melas, che proibisce il trasporto delle granaglie, ed altri generi nel Genovesato 10  
 Altro del medesimo riguardo all'arresto de' ladri, ed assassini 16  
 Ordine del sig. Conte Radicati Vicario riguardo agli alloggi militari. 18  
 Proclama di S. E. il sig. Barone de Melas riguardo ai Mastri di posta. 21  
 Manifesto del Senato di S. M. riguardo agli affittavoli di cassine, e beni. 25  
 Altro del medesimo per l'arresto de' ladri, ed assassini. 28  
 Notificanza dell'Uffizio generale del Soldo ai ritentori degl'equipaggi, o parte d'essi delle Regie Truppe. 32  
 Indulto di Monsignore Arcivescovo per la Quaresima dell'anno 1800. 35  
 Manifesto della Regia Camera de' Conti

per la pubblicazione dello Stato de' beni assegnati per l'ipoteca de' nuovi biglietti . . . . .	50
Ristretto di detto Stato . . . . .	53
Istruzioni per i Reggimenti di Fant. . . . .	67
Istruzioni per i Reggimenti di Cavalleria, e Dragoni . . . . .	77
Addizioni a dette Istruzioni. . . . .	88
Articoli di Guerra . . . . .	98
Giuramento, che presteranno le Truppe Piemontesi . . . . .	125